



CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 18 giugno 2013 (21.06)  
(OR. en)

11082/13

---

Fascicolo interistituzionale:  
2011/0288 (COD)

---

AGRI 391  
AGRISTR 68  
AGRIORG 88  
AGRIFIN 101  
CODEC 1495

#### DOCUMENTO DI LAVORO

---

della: presidenza  
al: Consiglio  
n. doc. prec.: 10204/13 REV 1  
n. prop. Comm.: 15426/11 + REV 1 (en, fr, de) - COM(2011) 628 defin./2, 14314/12 - COM(2012) 551 defin.

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (regolamento orizzontale) ( *riforma della PAC* )  
-  *Progetto di regolamento consolidato della presidenza che rispecchia lo stato dei lavori nell'ambito dei triloghi informali*

---

In vista del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 24 e 25 giugno 2013, si allega per le delegazioni il progetto di regolamento consolidato della presidenza che rispecchia lo stato dei lavori svolti nell'ambito dei triloghi informali al 4 giugno 2013.

Si attira l'attenzione delle delegazioni sul fatto che il documento sarà modificato e integrato, ove necessario, per rispecchiare i progressi compiuti nell'ambito dei triloghi informali prima della sessione del Consiglio.

Le modifiche rispetto alla proposta della Commissione sono segnalate in grassetto sottolineato e con [...].

**PROGETTO****PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E  
DEL CONSIGLIO  
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune  
(regolamento orizzontale) (riforma della PAC)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,  
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,  
vista la proposta della Commissione europea<sup>1</sup>,  
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,  
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>2</sup>,  
[...]<sup>3</sup>  
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,  
considerando quanto segue:

Da completare.

---

<sup>1</sup> GU C ..., pag. ...

<sup>2</sup> GU C ..., pag. ...

<sup>3</sup> [...]

**TITOLO I**  
**CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI**

*Articolo 1*

**Campo di applicazione**

Il presente regolamento stabilisce le regole applicabili:

- a) al finanziamento delle spese connesse alla politica agricola comune, comprese le spese per lo sviluppo rurale;
- b) al sistema di consulenza aziendale;
- c) ai sistemi di gestione e di controllo che saranno istituiti dagli Stati membri;
- d) al regime della condizionalità;
- e) alla liquidazione dei conti.

*Articolo 2*

Termini usati nel presente regolamento

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "agricoltore", "attività agricola" e "superficie agricola": **un agricoltore, un'attività agricola e una superficie agricola ai sensi** [...] dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD] [...];

b) "azienda": un'azienda ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD], salvo quanto previsto dall'articolo 91, paragrafo 3, ai fini del titolo VI del presente regolamento;

c) "pagamenti diretti": i pagamenti diretti ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD];

d) "legislazione agricola settoriale": gli atti applicabili adottati in base all'articolo 43 del trattato nel quadro della politica agricola comune e, se del caso, gli atti delegati o atti di esecuzione adottati in base a tali atti, nonché la parte II del regolamento (UE) n. [CR/2012] per quanto riguarda il FEASR;

e) "irregolarità": un'irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio;

2. **"forza maggiore" e "circostanze eccezionali": laddove contemplate nel presente regolamento con riferimento al regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD], al regolamento (UE) n. xxx/xxx[OCM unica] e al regolamento (UE) n. xxx/xxx[SR], la forza maggiore e le circostanze eccezionali possono in particolare essere riconosciute in casi quali:**

a) **il decesso del beneficiario;**

b) **l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;**

c) **una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;**

d) **la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;**

e) un'epizoozia **o una fitopatia** che colpisce la totalità o una parte, **rispettivamente**, del patrimonio zootecnico **o delle colture** del beneficiario;

**f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda che non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.**

**TITOLO II**  
**DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AI FONDI AGRICOLI**

**Capo I**  
**Fondi agricoli**

*Articolo 3*

**Fondi per il finanziamento delle spese agricole**

1. Per conseguire gli obiettivi della politica agricola comune definiti dal trattato, si provvede al finanziamento delle varie misure contemplate da tale politica, comprese le misure di sviluppo rurale, attraverso:
  - a) il Fondo europeo agricolo di garanzia (di seguito "FEAGA");
  - b) il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (di seguito "FEASR").
2. Il FEAGA e il FEASR sono parti del bilancio generale dell'Unione europea.

*Articolo 4*

**Spese del FEAGA**

1. Il FEAGA è gestito in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione e finanzia le spese seguenti, sostenute in conformità al diritto dell'Unione:
  - a) le misure dirette a regolare o sostenere i mercati agricoli;
  - b) i pagamenti diretti agli agricoltori previsti dalla politica agricola comune;

c) il contributo finanziario dell'Unione alle azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno dell'Unione e nei paesi terzi, realizzate dagli Stati membri in base a programmi selezionati dalla Commissione, diversi dai programmi di cui all'articolo 5;

d) il contributo finanziario dell'Unione al programma "Frutta nelle scuole" e alle misure connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori di cui rispettivamente agli articoli 21 e 155 del regolamento (UE) n. xxx/xxx [OCM unica].

2. Il FEAGA finanzia direttamente le spese seguenti, sostenute in conformità al diritto dell'Unione:

a) la promozione dei prodotti agricoli, realizzata direttamente dalla Commissione o attraverso organismi internazionali;

b) le misure adottate in conformità alla normativa dell'Unione, destinate a garantire la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura;

c) la creazione e il mantenimento dei sistemi d'informazione contabile agricola;

d) i sistemi di indagini agricole, comprese le indagini sulla struttura delle aziende agricole.

#### *Articolo 5*

#### **Spese del FEAGA**

Il FEASR è gestito in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione e finanzia il contributo finanziario dell'Unione ai programmi di sviluppo rurale eseguiti in conformità alla legislazione dell'Unione sul sostegno allo sviluppo rurale [...].

**Altre spese compresa l'assistenza tecnica**

Il FEAGA e il FEASR possono finanziare direttamente, ciascun Fondo per quanto di sua competenza, su iniziativa della Commissione e/o di propria iniziativa, le azioni di preparazione, monitoraggio, supporto amministrativo e tecnico, nonché le misure di valutazione, revisione e ispezione necessarie per l'attuazione della politica agricola comune. Queste azioni comprendono in particolare:

- a) le misure necessarie per l'analisi, la gestione, il monitoraggio, lo scambio di informazioni e l'attuazione della politica agricola comune, come pure misure relative all'attuazione dei sistemi di controllo e l'assistenza tecnica e amministrativa;
- b) l'acquisizione da parte della Commissione delle immagini satellitari necessarie per i controlli di cui all'articolo 21;
- c) le misure adottate dalla Commissione attraverso applicazioni di telerilevamento usate per il monitoraggio delle risorse agricole in conformità all'articolo 22;
- d) le misure necessarie per mantenere e sviluppare metodi e mezzi tecnici di informazione, interconnessione, monitoraggio e controllo della gestione finanziaria dei fondi utilizzati per il finanziamento della politica agricola comune;
- e) la trasmissione di informazioni sulla politica agricola comune in conformità all'articolo 47;
- f) gli studi sulla politica agricola comune e la valutazione delle misure finanziate dal FEAGA e dal FEASR, compresi il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi applicate;

- g) ove rilevante, le agenzie esecutive istituite a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio<sup>4</sup>, che operano nell'ambito della politica agricola comune;
- h) le misure riguardanti la divulgazione di informazioni, la sensibilizzazione, la promozione della cooperazione e gli scambi di esperienze a livello dell'Unione, realizzate nel contesto dello sviluppo rurale, compreso il collegamento in rete delle parti interessate;
- i) le misure per l'elaborazione, la registrazione e la protezione dei logo nell'ambito delle politiche unionali della qualità e per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale ad essi connessi, nonché i necessari sviluppi informatici.

## **Capo II**

### **Organismi pagatori e altri organismi**

#### *Articolo 7*

#### **Riconoscimento e revoca del riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento**

- [1. Gli organismi pagatori sono [...] servizi e organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e controllare le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5.]

Fatta eccezione per il pagamento, l'esecuzione di tali compiti può essere delegata.

---

<sup>4</sup> GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.



[2. Gli Stati membri riconoscono come organismi pagatori i servizi od organismi che **dispongono di un'organizzazione amministrativa e di un sistema di controllo interno che offrono garanzie sufficienti in ordine alla legittimità, regolarità e corretta contabilizzazione dei pagamenti. A tal fine, gli organismi pagatori soddisfano le condizioni minime per il riconoscimento con riferimento all'ambiente interno, alle attività di controllo, all'informazione e alla comunicazione nonché al monitoraggio [...]** che la Commissione stabilisce a norma dell'articolo 8, lettera a).]

[Tenuto conto del proprio ordinamento costituzionale, ogni Stato membro limita il numero degli organismi pagatori riconosciuti **ad al massimo** uno per l'intero territorio nazionale o, eventualmente, uno per regione. **Gli Stati membri possono tuttavia decidere di mantenere gli organismi pagatori che sono stati riconosciuti a livello regionale prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Gli Stati membri possono inoltre riconoscere gli organismi pagatori a livello nazionale per le misure dirette a regolare o sostenere i mercati agricoli ai sensi del regolamento xxxx/2013 o per i programmi POSEI ai sensi del regolamento xxxx/2013.**]

3. Entro [il 15 febbraio] dell'anno successivo all'esercizio finanziario considerato, il responsabile dell'organismo pagatore riconosciuto redige:

a) i conti annuali delle spese eseguite in conformità ai compiti affidati agli organismi pagatori riconosciuti, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione in conformità all'articolo 53;

b) una dichiarazione [...] di gestione riguardante la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti **e il corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno, secondo criteri oggettivi,** nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni;

c) una sintesi **annuale** delle [...] relazioni [...] **finali** di audit e **dei controlli [...]** **effettuati,** compresa un'analisi della [...] **natura e della portata degli errori e delle debolezze individuati nei sistemi,** nonché le azioni correttive [...] da intraprendere **o pianificate.**

**La Commissione, su richiesta dello Stato membro interessato, può prorogare a titolo eccezionale al massimo fino al 1° marzo il termine del 15 febbraio.**

4. [Qualora siano riconosciuti più organismi pagatori, gli Stati membri designano un organismo **pubblico**, in appresso "l'organismo di coordinamento", incaricato di:]
- a) raccogliere le informazioni da mettere a disposizione della Commissione e trasmettere tali informazioni alla Commissione;
  - b) [...]
  - c) [...] **adottare o coordinare, a seconda dei casi**, misure [...] **intese ad** ovviare alle lacune di natura comune e [...] **tenerne informata** la Commissione [...];
  - [d) promuovere **e, ove possibile, garantire** l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione.]

L'organismo di coordinamento è soggetto a un riconoscimento specifico da parte degli Stati membri per l'elaborazione delle informazioni finanziarie di cui al primo comma, lettera a).

5. Qualora un organismo pagatore riconosciuto non soddisfi o cessa di soddisfare uno o più criteri di riconoscimento di cui al paragrafo 2, lo Stato membro, **di propria iniziativa o su richiesta della Commissione**, revoca il riconoscimento, a meno che l'organismo pagatore non proceda ai necessari adeguamenti entro un termine da stabilirsi in funzione della gravità del problema.

6. Gli organismi pagatori gestiscono e provvedono ai controlli delle operazioni connesse all'intervento pubblico delle quali sono responsabili e se ne assumono la responsabilità generale.

### *Articolo 8*

#### **Poteri della Commissione**

- [1. Per garantire il corretto funzionamento del sistema previsto all'articolo 7, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 111 riguardanti:

a) le condizioni minime per il riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento **di cui all'articolo 7, rispettivamente, paragrafi 2 e 4;**

**b) gli obblighi degli organismi pagatori per quanto riguarda l'intervento pubblico e le norme relative alla natura delle loro responsabilità in materia di gestione e di controllo.**

2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti:

**a) le procedure per il rilascio, la revoca e la revisione del riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento e per la supervisione del riconoscimento degli organismi pagatori;**

**b) le norme sulle attività e sui controlli oggetto della dichiarazione di gestione dell'organismo pagatore;**

**c) il funzionamento dell'organismo di coordinamento e la notifica alla Commissione delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4.**

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.]

### Organismi di certificazione

1. L'organismo di certificazione è un organismo di revisione pubblico o privato designato dallo Stato membro. **Qualora sia un organismo di revisione privato e ove previsto dalla normativa unionale o nazionale applicabile, è selezionato** dallo Stato membro **mediante una procedura di appalto pubblico**. Esprime un parere, **redatto in conformità degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia di audit**, sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo **interno** e la legalità e la regolarità delle **spese di cui la Commissione ha chiesto il rimborso [...]**. Il parere indica inoltre se l'esame mette in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione.

L'organismo di certificazione è operativamente indipendente dall'organismo pagatore **e dall'organismo di coordinamento** interessati, nonché dall'autorità che ha riconosciuto tale organismo, **e possiede la competenza tecnica necessaria**.

2. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti [...] **i compiti** degli organismi di certificazione, [...] inclusi i controlli, [...] nonché i certificati, le relazioni e i relativi documenti di accompagnamento che tali organismi devono redigere. [...] **Tenuto conto della necessità di massimizzare l'efficienza degli audit sulle operazioni e del giudizio professionale degli auditor riguardo ad un approccio integrato, gli atti di esecuzione stabiliscono altresì:**

**a) i principi degli audit su cui si fondano i pareri dell'organismo di certificazione, inclusa una valutazione dei rischi, controlli interni ed il livello richiesto degli elementi probatori di audit;**

**b) le metodologie di audit utilizzate dagli organismi di certificazione, tenuto conto degli standard internazionali in materia di auditing, per formulare i loro pareri, compreso, se del caso, il ricorso ad un campione singolo integrato per ciascuna popolazione, nonché, ove opportuno, la possibilità di accompagnare i controlli in loco degli organismi pagatori.**

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

#### *Articolo 10*

### **Ammissibilità dei pagamenti eseguiti dagli organismi pagatori**

Le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5 possono beneficiare di un finanziamento unionale solo se sono state eseguite da organismi pagatori riconosciuti.

#### *Articolo 11*

### **Pagamento integrale ai beneficiari**

Salvo esplicita disposizione contraria prevista dalla legislazione dell'Unione, i pagamenti relativi ai finanziamenti previsti dal presente regolamento sono versati integralmente ai beneficiari.

**TITOLO III**  
**SISTEMA DI CONSULENZA AZIENDALE**

*Articolo 12*

**Principio e campo d'applicazione**

1. [Gli Stati membri istituiscono un sistema di consulenza per i beneficiari sulla conduzione della terra e dell'azienda [...] ("sistema di consulenza aziendale"), gestito da **organismi pubblici designati e/o organismi privati selezionati.**]
  
2. Il sistema di consulenza aziendale contempla come minimo:
  - [a) **gli obblighi a livello di azienda derivanti dai** criteri di gestione obbligatori e **dalle** norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del titolo VI, capo I;
  
  - b) le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente stabilite nel titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. xxx/xxx [PD] e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento;

[...]

[...]

**c) lo sviluppo sostenibile delle attività economiche delle aziende agricole e prioritariamente le misure proposte dai programmi di sviluppo rurale, ivi comprese quelle relative all'ammodernamento aziendale, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, all'innovazione e all'orientamento al mercato e alla promozione e attuazione dei principi contabili e dei principi di imprenditorialità e di gestione sostenibile delle risorse economiche;**

**d) i requisiti a livello di beneficiari definiti dagli Stati membri per attuare l'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;**

**e) i requisiti a livello di beneficiari definiti dagli Stati membri per attuare l'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare il rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.]**

3. Il sistema di consulenza aziendale può inoltre contemplare in particolare:

[a) [...]

**a) la promozione delle conversioni aziendali e la diversificazione della loro attività economica;**

**b) la gestione del rischio e l'introduzione di idonee misure preventive contro i disastri naturali, gli eventi catastrofici e le malattie degli animali e delle piante;**

**c) c) i requisiti minimi previsti dalla legislazione nazionale, indicati all'articolo 29, paragrafo 3, e all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. XXX/XXX [SR];**

**d) le informazioni relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, alla biodiversità e alla protezione delle acque di cui all'allegato I del presente regolamento.**

### *Articolo 13*

#### **Requisiti specifici relativi al sistema di consulenza aziendale**

1. Gli Stati membri assicurano che i consulenti **che operano** nel sistema di consulenza aziendale siano in possesso delle qualifiche adeguate e ricevano regolarmente un'adeguata formazione.
2. Gli Stati membri garantiscono una netta separazione tra le attività di consulenza e le attività di controllo. A [...] tale riguardo e senza pregiudizio delle disposizioni legislative nazionali in materia di accesso del pubblico ai documenti, gli Stati membri provvedono affinché gli organismi designati [**e selezionati**] di cui all'articolo 12 non svelino dati personali o informazioni riservate di cui siano venuti a conoscenza **nell'esercizio** della loro attività di consulenza a persone diverse dal beneficiario che gestisce l'azienda in questione, tranne nel caso di irregolarità o infrazioni rilevate **nel corso** della loro attività per le quali il diritto unionale o nazionale prescrive l'obbligo di informare le autorità pubbliche, specialmente in caso di reato.
3. L'autorità nazionale fornisce al **potenziale** beneficiario, **principalmente con mezzi elettronici**, l'elenco degli organismi designati *e selezionati di cui all'articolo 12, paragrafo 1.*



## *Articolo 14*

### **Accesso al sistema di consulenza aziendale**

I beneficiari, anche se non percepiscono un sostegno nell'ambito della politica agricola comune, compreso lo sviluppo rurale, possono ricorrere al sistema di consulenza aziendale a titolo volontario.

Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire, secondo criteri oggettivi, le categorie di beneficiari che hanno accesso prioritario al sistema di consulenza aziendale, **fra cui:**

**a) gli agricoltori che partecipano alle misure destinate a garantire efficienza in termini di emissioni di carbonio, di utilizzo dei nutrienti e/o di energia descritte al titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD];**

**b) le reti che operano con mezzi limitati ai sensi degli articoli 53, 61 e 62 del regolamento (UE) n. xxx/xxx [SR].**

In tal caso, essi assicurano che sia data la priorità agli agricoltori il cui accesso ai sistemi di consulenza diversi dal sistema di consulenza aziendale è il più limitato.

Il sistema di consulenza aziendale garantisce l'accesso dei beneficiari a un servizio di consulenza che tiene conto della situazione specifica della loro azienda.

Da completare.

## *Articolo 15*

### **Poteri della Commissione**

Da completare.

**TITOLO IV**  
**GESTIONE FINANZIARIA DEI FONDI**

**Capo I**  
**FEAGA**

**Sezione 1**  
**Finanziamento delle spese**

*Articolo 16*

**Massimale di bilancio**

1. Il massimale annuo delle spese del FEAGA è costituito dagli importi massimi fissati per tale Fondo dal regolamento (UE) n. xxx/xxx [QFP].
2. Qualora la legislazione dell'Unione preveda che sugli importi di cui al paragrafo 1 siano operate detrazioni o somme, la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 112, il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA in base ai dati indicati in tale legislazione.

*Articolo 17*

**Pagamenti mensili**

1. Gli stanziamenti necessari per il finanziamento delle spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, sono messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione sotto forma di pagamenti mensili, calcolati in base alle spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti nel corso di un periodo di riferimento.
2. Fino al versamento dei pagamenti mensili da parte della Commissione, gli Stati membri mobilitano le risorse finanziarie necessarie per procedere alle spese in funzione dei bisogni dei loro organismi pagatori riconosciuti.

## *Articolo 18*

### **Modalità relative ai pagamenti mensili**

1. La Commissione procede ai pagamenti mensili, fatta salva l'applicazione degli atti di esecuzione di cui agli articoli 53 e 54, per le spese sostenute nel corso del mese di riferimento dagli organismi pagatori riconosciuti.
2. I pagamenti mensili sono versati ad ogni Stato membro entro il terzo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di esecuzione delle spese. Le spese sostenute dagli Stati membri dal 1° al 15 ottobre sono imputate al mese di ottobre. Le spese sostenute dal 16 al 31 ottobre sono imputate al mese di novembre.
3. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, i pagamenti mensili da versare, in base ad una dichiarazione delle spese presentata dagli Stati membri e alle informazioni fornite a norma dell'articolo 102, paragrafo 1, tenendo conto delle riduzioni o delle sospensioni applicate a norma dell'articolo 43 o di eventuali altre correzioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 112, paragrafo 2.
4. La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione **adottati senza ricorrere alla procedura di cui all'articolo 112**, di versare pagamenti supplementari ovvero di applicare deduzioni. Il comitato di cui all'articolo 112, paragrafo 1 ne è in tal caso informato nel corso della riunione successiva.

## *Articolo 19*

### **Spese amministrative e di personale**

Le spese connesse ai costi amministrativi e di personale sostenute dagli Stati membri e dai beneficiari del contributo del FEAGA non sono finanziate dal FEAGA.

## *Articolo 20*

### **Spese connesse all'intervento pubblico**

1. Se nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati non è fissato alcun importo unitario per un intervento pubblico, il FEAGA finanzia tale misura in base ad importi forfettari uniformi per tutta l'Unione, in particolare per quanto riguarda i fondi provenienti dagli Stati membri utilizzati per l'acquisto di prodotti all'intervento, per le operazioni materiali connesse all'ammasso e, se del caso, per la trasformazione dei prodotti di intervento.

Per garantire il finanziamento delle spese di intervento pubblico da parte del FEAGA, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111 riguardanti:

- a) il tipo di misure ammesse a beneficiare del finanziamento dell'Unione e le condizioni per il loro rimborso;
- b) le condizioni di ammissibilità e le modalità di calcolo in base agli elementi effettivamente constatati dagli organismi pagatori, o in base a forfait stabiliti dalla Commissione, oppure in base a importi forfettari o non forfettari previsti dalla legislazione agricola settoriale.

**3. Ai fini di una gestione corretta degli stanziamenti iscritti per il FEAGA nel bilancio dell'Unione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111 recanti norme riguardanti il valore da attribuire alle operazioni relative all'intervento pubblico e le misure da adottare in caso di perdita o deterioramento dei prodotti in regime d'intervento pubblico, nonché la determinazione degli importi da finanziare.**

[...] **4.** Gli importi di cui al paragrafo 1 sono fissati dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 112, paragrafo 2.

#### *Articolo 21*

#### **Acquisizione di immagini satellitari**

L'elenco delle immagini satellitari necessarie a fini di controllo è approvato dalla Commissione e dagli Stati membri in conformità alle specifiche elaborate da ogni Stato membro.

La Commissione fornisce gratuitamente le immagini satellitari agli organismi di controllo o ai fornitori di servizi autorizzati da tali organismi a rappresentarli.

La Commissione resta la proprietaria delle immagini **satellitari** e le recupera al termine dei lavori. Essa può anche prevedere l'esecuzione di lavori miranti a perfezionare le tecniche e i metodi di lavoro con riferimento all'ispezione delle superfici agricole mediante telerilevamento.

## *Articolo 22*

### **Monitoraggio delle risorse agricole**

Le misure finanziate a norma dell'articolo 6, lettera c), hanno lo scopo di dotare la Commissione dei mezzi per gestire i mercati agricoli dell'Unione in un contesto globale, di garantire il monitoraggio agroeconomico **e agroambientale** dei terreni agricoli, **compresa l'agroforestazione**, e delle condizioni delle colture in modo da permettere l'esecuzione di stime, in particolare riguardanti le rese e la produzione agricola, di condividere l'accesso a tali stime in un contesto internazionale, come nell'ambito di iniziative coordinate da organizzazioni delle Nazioni Unite o da altre agenzie internazionali, di contribuire alla trasparenza dei mercati mondiali e di garantire il controllo tecnologico a posteriori del sistema agrometeorologico.

Le misure finanziate a norma dell'articolo 6, lettera c), riguardano la raccolta o l'acquisto delle informazioni necessarie per l'attuazione e il monitoraggio della politica agricola comune, segnatamente i dati satellitari e i dati meteorologici, la creazione di un'infrastruttura di dati spaziali e di un sito internet, la realizzazione di studi specifici sulle condizioni climatiche, **il ricorso al telerilevamento per fornire assistenza nel monitoraggio della sanità dei suoli** e l'aggiornamento dei modelli agrometeorologici ed econometrici. Se necessario, tali misure sono realizzate in collaborazione con laboratori ed organismi nazionali.

## *Articolo 23*

### **Competenze di esecuzione**

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le norme relative al finanziamento previsto all'articolo 6, lettere b) e c), le modalità d'esecuzione delle misure di cui agli articoli 21 e 22 per raggiungere gli obiettivi prefissati, un quadro che disciplina l'acquisizione, il perfezionamento e l'uso delle immagini satellitari e dei dati meteorologici e i termini applicabili. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

**Sezione 2**  
**Disciplina di bilancio**

*Articolo 24*

**Rispetto del massimale**

1. In qualsiasi fase della procedura di bilancio e dell'esecuzione del bilancio, gli stanziamenti relativi alle spese del FEAGA non possono superare l'importo di cui all'articolo 16.  
Tutti gli strumenti legislativi proposti dalla Commissione e adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, dal Consiglio o dalla Commissione rispettano l'importo di cui all'articolo 16 se hanno un'incidenza sul bilancio del FEAGA.
2. Qualora la legislazione dell'Unione preveda un massimale finanziario in euro delle spese agricole per un dato Stato membro, tali spese sono rimborsate al medesimo Stato nel limite di tale massimale fissato in euro, fatti salvi gli eventuali adattamenti necessari in caso di applicazione dell'articolo 43.
3. I massimali nazionali dei pagamenti diretti di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. xxx/xxx [PD], corretti degli adattamenti di cui all'articolo 25 del presente regolamento, sono considerati massimali finanziari in euro.

*[Articolo 24 bis*

**È istituita una riserva per le crisi nel settore agricolo intesa a offrire un sostegno supplementare al settore in caso di gravi crisi che interessano la produzione o la distribuzione di prodotti agricoli mediante l'applicazione, all'inizio di ogni anno, di una riduzione dei pagamenti diretti con il meccanismo della disciplina finanziaria di cui all'articolo 25.**

L'importo globale della riserva è pari a 2 800 milioni di EUR frazionato in rate annue uguali di 400 milioni di EUR (a prezzi del 2011) per il periodo 2014-2020 e rientra nella rubrica 2 del [QFP].]

### Disciplina finanziaria

1. Per garantire il rispetto dei massimali annuali fissati nel regolamento (UE) n. xxx/xxx [QFP] per il finanziamento delle spese di mercato e dei pagamenti diretti, è fissato un tasso di adattamento dei pagamenti diretti nel momento in cui le previsioni di finanziamento delle misure che rientrano in tale sottomassimale di un dato esercizio finanziario indicano che vi sarà un superamento dei massimali annuali applicabili.

[2. da completare.]

[3. da completare.]

[4. da completare.]

**[4 bis. da completare.]**

**[5. da completare.]**

[6. **Al momento** dell'applicazione del presente articolo l'importo della riserva per le crisi nel settore agricolo di cui all'**articolo 24 bis è incluso nella determinazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti. Gli importi che, entro la fine dell'esercizio finanziario, non sono stati messi a disposizione per le misure di crisi sono versati in conformità al paragrafo 4 bis.**



### Procedura della disciplina di bilancio

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, contemporaneamente al progetto di bilancio per l'esercizio N, le previsioni per gli esercizi N - 1, N e N + 1.
2. Qualora, in fase di elaborazione del progetto di bilancio per l'esercizio N, emerga che l'importo di cui all'articolo 16 rischia di essere superato per tale esercizio, la Commissione propone al Parlamento europeo e al Consiglio, oppure al Consiglio, le misure necessarie per garantire il rispetto di tale importo.
3. [...] Tali misure sono adottate dal Consiglio, **nel qual caso la base giuridica della misura pertinente è [...]** l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, oppure dal Parlamento europeo e dal Consiglio, **nel qual caso la base giuridica della misura pertinente è [...]** l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.]
4. Se al termine dell'esercizio di bilancio N le domande di rimborso degli Stati membri superano o rischiano di superare l'importo di cui all'articolo 16, la Commissione:
  - a) prende in considerazione tali domande in proporzione alle domande presentate dagli Stati membri ed entro i limiti del bilancio disponibile e fissa in via provvisoria, mediante atti di esecuzione, l'importo dei pagamenti per il mese considerato;
  - b) entro il 28 febbraio dell'anno successivo stabilisce la situazione per tutti gli Stati membri per quanto riguarda il finanziamento unionale relativo all'esercizio precedente;

- c) stabilisce, mediante atti di esecuzione, l'importo globale del finanziamento unionale, ripartito per Stato membro, in base ad un tasso unico di finanziamento, nei limiti del bilancio che era disponibile per i pagamenti mensili;
- d) procede, al più tardi al momento dei pagamenti mensili del mese di marzo dell'anno N+1, alle eventuali compensazioni tra Stati membri.

Gli atti di esecuzione di cui primo comma, lettere a) e c), sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 112, paragrafo 2.

### *Articolo 27*

#### **Sistema di allarme**

Al fine di garantire che il massimale di bilancio di cui all'articolo 16 non sia superato, la Commissione istituisce un sistema di allarme e di monitoraggio mensile delle spese del FEAGA.

Prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario, la Commissione determina a tale scopo le previsioni delle spese mensili basandosi, all'occorrenza, sulla media delle spese mensili dei tre anni precedenti.

La Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che esamina l'andamento delle spese effettuate rispetto alle previsioni e che comporta una valutazione dell'esecuzione prevedibile per l'esercizio in corso.

**Tasso di cambio di riferimento**

1. Quando adotta il progetto di bilancio, oppure una lettera rettificativa del progetto di bilancio che riguarda le spese agricole, la Commissione utilizza, per elaborare le stime di bilancio del FEAGA, il tasso di cambio medio tra euro e dollaro statunitense rilevato sul mercato nell'ultimo trimestre conclusosi almeno venti giorni prima dell'adozione del documento di bilancio da parte della Commissione stessa.
  
2. Quando adotta un progetto di bilancio rettificativo e suppletivo, oppure una lettera rettificativa di questo, nella misura in cui tali documenti riguardino gli stanziamenti relativi alle misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), la Commissione utilizza:
  - a) da un lato, il tasso di cambio tra euro e dollaro statunitense effettivamente rilevato in media sul mercato a decorrere dal 1° agosto dell'esercizio finanziario precedente fino alla fine dell'ultimo trimestre conclusosi almeno venti giorni prima che la Commissione adotti il documento di bilancio e al massimo il 31 luglio dell'esercizio in corso;
  - b) dall'altro, in previsione per l'esercizio restante, il tasso medio effettivamente constatato nel corso dell'ultimo trimestre conclusosi almeno venti giorni prima che la Commissione adotti il documento di bilancio.

## Capo II

### FEASR

#### Sezione 1

#### Disposizioni generali relative al FEASR

*[Articolo 29*

#### **Divieto di doppio finanziamento**

**[...] Salvo per quanto riguarda il** sostegno di cui **all'articolo 29, paragrafo 3, e all'articolo 30, paragrafo 2**, del regolamento (UE) n. xxx/SR, le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione.]

*Articolo 30*

#### **Disposizioni comuni per tutti i pagamenti**

1. In conformità all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. CR/xxx, i pagamenti dei contributi del FEASR di cui all'articolo 5 effettuati dalla Commissione non superano gli impegni di bilancio.

Tali pagamenti sono imputati all'impegno di bilancio aperto da più lunga data.

2. Si applica l'articolo [81] del regolamento (UE) n. FR/xxx.

**Sezione 2**  
**Finanziamento dei programmi di sviluppo rurale**

*Articolo 31*

**Partecipazione finanziaria del FEASR**

La partecipazione finanziaria del FEASR alle spese dei programmi di sviluppo rurale è stabilita per ciascun programma, nei limiti dei massimali fissati dalla legislazione dell'Unione in materia di sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.

*Articolo 32*

**Impegni di bilancio**

Per quanto riguarda gli impegni del bilancio dell'Unione per i programmi di sviluppo rurale, si applica l'articolo 66 del regolamento (UE) n. CR/xxx.

**Sezione 3**  
**Contributo finanziario ai programmi di sviluppo rurale**

*Articolo 33*

**Disposizioni applicabili ai pagamenti per i programmi di sviluppo rurale**

1. Gli stanziamenti necessari per finanziare le spese di cui all'articolo 5 sono messi a disposizione degli Stati membri sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e di pagamento di un saldo, come illustrato nella presente sezione.

2. Il totale cumulato del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi non supera il 95% del contributo del FEASR ad ogni programma di sviluppo rurale.

[...] Al raggiungimento del massimale del 95% gli Stati membri continuano a trasmettere le domande di pagamento alla Commissione.

#### *Articolo 34*

#### **Versamento del prefinanziamento**

- [1. Una volta adottata la **decisione** con cui approva il programma **di sviluppo rurale**, la Commissione versa **allo Stato membro** un importo iniziale a titolo di prefinanziamento per l'intero periodo di programmazione. Il prefinanziamento iniziale **è corrisposto in rate come segue: [...] [...]**
  - a) **nel 2014: l'1 % dell'ammontare del contributo del FEASR al programma per l'intero periodo di programmazione e l'1,5 % dell'ammontare del contributo del FEASR al programma per l'intero periodo di programmazione nel caso in cui uno Stato membro benefici di assistenza finanziaria dal 2010, ai sensi degli articoli 122 e 143 del TFUE, o a titolo del FESF, o stia beneficiando di assistenza finanziaria al 31 dicembre 2013 ai sensi degli articoli 136 e 143;**

**b) nel 2015: l'1 % dell'ammontare del contributo del FEASR al programma per l'intero periodo di programmazione e l'1,5% dell'ammontare del contributo del FEASR al programma per l'intero periodo di programmazione nel caso in cui uno Stato membro benefici di assistenza finanziaria dal 2010, ai sensi degli articoli 122 e 143 del TFUE, o a titolo del FESF, o stia beneficiando di assistenza finanziaria al 31 dicembre 2014 ai sensi degli articoli 136 e 143;**

**c) nel 2016: l'1% dell'ammontare del contributo del FEASR al programma per l'intero periodo di programmazione.**

**Nel caso di un programma di sviluppo rurale adottato nel 2015 o successivamente, le rate precedenti sono versate nell'anno di adozione.]**

2. Alla Commissione è rimborsato l'intero importo del prefinanziamento qualora nei 24 mesi successivi alla data del versamento della prima parte del prefinanziamento non sia stata sostenuta alcuna spesa né sia stata presentata alcuna dichiarazione di spesa per il relativo programma di sviluppo rurale.
3. Gli interessi generati dal prefinanziamento sono destinati al relativo programma di sviluppo rurale e dedotti dall'importo delle spese pubbliche indicate nella dichiarazione finale di spesa.
4. La liquidazione contabile dell'intero importo versato a titolo di prefinanziamento è effettuata secondo la procedura di cui all'articolo 53 prima della chiusura del relativo programma di sviluppo rurale.

### **Pagamenti intermedi**

1. Per ciascun programma di sviluppo rurale sono effettuati pagamenti intermedi calcolati applicando il tasso di cofinanziamento di ciascuna misura alle spese pubbliche sostenute per tale misura.
2. La Commissione effettua pagamenti intermedi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per rimborsare le spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti per l'esecuzione dei programmi.
3. La Commissione procede a ciascun pagamento intermedio purché siano rispettate le seguenti condizioni:
  - a) le sia stata trasmessa una dichiarazione delle spese firmata dall'organismo pagatore riconosciuto, a norma dell'articolo 102, paragrafo 1, lettera c);
  - b) sia rispettato l'importo globale del contributo del FEASR assegnato ad ogni misura per l'intero periodo coperto dal programma interessato;
  - c) le sia stata trasmessa l'ultima relazione annuale di esecuzione del programma di sviluppo rurale.
4. Nel caso in cui non sia rispettata una delle condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione ne informa quanto prima l'organismo pagatore riconosciuto o l'organismo di coordinamento, se quest'ultimo è stato designato. In caso di mancata osservanza di una delle condizioni di cui al paragrafo 3, lettera a) o lettera c), la dichiarazione di spesa non è ammissibile.
5. La Commissione effettua i pagamenti intermedi entro un termine non superiore a 45 giorni a decorrere dalla registrazione di una dichiarazione di spesa rispondente alle condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, fatti salvi l'articolo 39 e gli atti di esecuzione di cui agli articoli 53 e 54.



6. Gli organismi pagatori riconosciuti elaborano e trasmettono alla Commissione, direttamente o tramite l'organismo di coordinamento, qualora lo stesso sia stato designato, dichiarazioni di spesa intermedie relative ai programmi di sviluppo rurale, secondo una periodicità fissata dalla Commissione mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

Tali dichiarazioni di spesa riguardano le spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti nel corso di ciascun periodo interessato. Tuttavia, nei casi in cui le spese di cui all'articolo 55, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. CR/xxx non possano essere dichiarate alla Commissione in tale periodo poiché la modifica del programma non è ancora stata approvata dalla Commissione, tali spese possono essere dichiarate nel corso di periodi successivi.

Le dichiarazioni di spesa intermedie relative alle spese sostenute a partire dal 16 ottobre sono imputate al bilancio dell'anno successivo.

7. Si applica l'articolo 74 del regolamento (UE) n. CR/xxx.

### **Versamento del saldo e chiusura del programma**

1. La Commissione procede al pagamento del saldo nei limiti delle disponibilità di bilancio, in base al piano di finanziamento in vigore, dopo aver ricevuto l'ultima relazione annuale sullo stato di attuazione di un programma di sviluppo rurale, i conti annuali dell'ultimo esercizio di attuazione del relativo programma di sviluppo rurale e la corrispondente decisione di liquidazione. Tali conti sono presentati alla Commissione entro i sei mesi successivi al termine ultimo di ammissibilità delle spese di cui all'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. xxx/xxx[CR] e riguardano le spese sostenute dall'organismo pagatore riconosciuto fino al termine ultimo di ammissibilità delle spese.
2. Il pagamento del saldo è effettuato entro sei mesi dalla data in cui la Commissione ha ritenuto ammissibili le informazioni e i documenti indicati al paragrafo 1 del presente articolo e in cui sono stati liquidati gli ultimi conti annuali. Dopo il pagamento del saldo la Commissione disimpegna entro sei mesi gli importi che rimangono impegnati, fatto salvo il disposto dell'articolo 37, paragrafo 5.
3. La mancata trasmissione alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 1 dell'ultima relazione annuale di attuazione e dei documenti necessari per la liquidazione dei conti dell'ultimo anno di attuazione del programma comporta il disimpegno automatico del saldo, a norma dell'articolo 37.

### **Disimpegno automatico relativo ai programmi di sviluppo rurale**

1. La Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio relativo ad un programma di sviluppo rurale che non sia stata utilizzata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per la quale non le siano state presentate dichiarazioni di spesa conformi alle condizioni di cui all'articolo 35, paragrafo 3, a titolo di spese [sostenute, entro il 31 dicembre del [...] **terzo** anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio.

2. La parte degli impegni di bilancio ancora aperti allo scadere del termine ultimo di ammissibilità delle spese di cui all'articolo 55, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. xxx/xxx[CR], per la quale non sia stata presentata alcuna dichiarazione di spesa entro sei mesi da tale termine, è disimpegnata automaticamente.
3. In caso di procedimento giudiziario o di ricorso amministrativo aventi effetto sospensivo, il termine di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2, allo scadere del quale interviene il disimpegno automatico, è interrotto, per l'importo corrispondente alle operazioni interessate, per la durata di tale procedimento o ricorso amministrativo, a condizione che la Commissione riceva dallo Stato membro un'informazione motivata entro il 31 dicembre dell'anno N+[...] **3**.
4. Non rientrano nel calcolo del disimpegno automatico:
  - a) la parte degli impegni di bilancio per la quale è stata presentata una dichiarazione di spesa, ma il cui rimborso è ridotto o sospeso dalla Commissione al 31 dicembre dell'anno N + [...] **3**;
  - b) la parte degli impegni di bilancio che un organismo pagatore non ha potuto pagare per causa di forza maggiore, con serie ripercussioni sulla realizzazione del programma di sviluppo rurale. Le autorità nazionali che invocano la forza maggiore devono dimostrarne le conseguenze dirette sull'attuazione di tutto o di parte del programma.

Lo Stato membro trasmette alla Commissione le informazioni sulle eccezioni di cui al primo comma entro il 31 gennaio per quanto riguarda l'importo da dichiarare entro la fine dell'anno precedente.

5. La Commissione informa in tempo utile lo Stato membro se esiste il rischio di applicazione del disimpegno automatico. La Commissione comunica allo Stato membro l'importo del disimpegno automatico risultante dalle informazioni in suo possesso. Lo Stato membro dispone di un termine di due mesi a decorrere dal ricevimento di tale informazione per dare il proprio accordo sull'importo del disimpegno o per presentare osservazioni. La Commissione procede al disimpegno automatico entro i nove mesi successivi al termine ultimo risultante dall'applicazione dei paragrafi da 1 a 3.
  
6. In caso di disimpegno automatico, la partecipazione del FEASR al corrispondente programma di sviluppo rurale è ridotta, per l'anno considerato, dell'importo oggetto del disimpegno automatico. Lo Stato membro presenta per approvazione alla Commissione un piano di finanziamento riveduto allo scopo di ripartire l'importo della riduzione del contributo tra le misure. In assenza di tale piano, la Commissione riduce proporzionalmente gli importi assegnati ad ogni misura.

#### **Section 4**

[...]

#### *Articolo 38*

*[...]*

[...]

[...]

*Articolo 39*

*[...]*

1. [...]

2. [...]

3. [...]

[...]

Articolo 40

[...]

[...]

**Capo III**  
**Disposizioni comuni**

*Articolo 41*

**Esercizio finanziario agricolo**

Fatte salve le disposizioni speciali sulle dichiarazioni delle spese e delle entrate relative all'intervento pubblico, stabilite dalla Commissione a norma dell'articolo 48, paragrafo 7, lettera a), l'esercizio finanziario agricolo comprende le spese pagate e le entrate ricevute e contabilizzate nel bilancio del FEAGA e del FEASR dagli organismi pagatori per l'esercizio finanziario N che inizia il 16 ottobre dell'anno N-1 e termina il 15 ottobre dell'anno N.

### Rispetto dei termini di pagamento

- [1. Qualora la legislazione dell'Unione fissi termini di pagamento, qualsiasi pagamento eseguito dagli organismi pagatori ai beneficiari anteriormente alla prima data possibile e dopo l'ultima data possibile per l'esecuzione del pagamento comporta l'inammissibilità dei pagamenti al finanziamento unionale, salvo nei casi, alle condizioni ed entro i limiti determinati in base al principio di proporzionalità.]

[Per modulare l'impatto finanziario in misura proporzionale al ritardo constatato al momento del pagamento, è conferito alla Commissione il potere di adottare mediante atti delegati, in conformità all'articolo 111, le norme relative alla riduzione dei pagamenti in funzione del mancato rispetto dei termini di pagamento.]

- [2. Qualora non rispettino l'ultimo termine possibile per il pagamento, gli Stati membri versano ai beneficiari interessi di mora **che sono a carico del bilancio nazionale**. Il presente paragrafo non si applica quando la responsabilità del ritardato pagamento non è attribuibile allo Stato membro interessato.]<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> **Il presente paragrafo potrebbe essere corredato di una dichiarazione della Commissione del seguente tenore:**

**"Dichiarazione sulle norme che la Commissione deve adottare in relazione ai pagamenti tardivi effettuati dagli organismi pagatori ai beneficiari**

La Commissione europea dichiara che nell'adottare le norme concernenti la riduzione del rimborso agli organismi pagatori in caso di pagamento effettuato ai beneficiari dopo l'ultimo termine possibile stabilito dalla normativa dell'Unione sarà mantenuto il campo di applicazione delle disposizioni vigenti relative ai pagamenti tardivi per il FEAGA."

### **Riduzione e sospensione dei pagamenti mensili e dei pagamenti intermedi**

1. Qualora le dichiarazioni di spesa o le informazioni di cui all'articolo 102 permettano alla Commissione di stabilire che le spese sono state effettuate da organismi diversi dagli organismi pagatori riconosciuti, che i periodi previsti per il pagamento o i massimali finanziari fissati dalla legislazione dell'Unione non sono stati rispettati, oppure che la spesa non è stata altrimenti effettuata in conformità alle regole dell'Unione, la Commissione può ridurre o sospendere i pagamenti mensili o i pagamenti intermedi allo Stato membro di cui si tratta, nell'ambito della decisione sui pagamenti mensili di cui all'articolo 18, paragrafo 3, oppure nell'ambito dei pagamenti intermedi di cui all'articolo 35, dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni.

Qualora le dichiarazioni di spesa o le informazioni di cui all'articolo 102 non le permettano di concludere che le spese sono state sostenute in conformità alle regole dell'Unione, la Commissione invita lo Stato membro di cui si tratta a fornirle informazioni supplementari e a presentare le sue osservazioni entro un termine che non può essere inferiore a 30 giorni. In assenza di risposta dello Stato membro entro il periodo prestabilito, oppure se la risposta è ritenuta insoddisfacente o dimostra che le spese non sono state sostenute in conformità alle regole dell'Unione, la Commissione può ridurre o sospendere i pagamenti mensili o i pagamenti intermedi allo Stato membro di cui si tratta nell'ambito della decisione sui pagamenti mensili di cui all'articolo 18, paragrafo 3, oppure nell'ambito dei pagamenti intermedi di cui all'articolo 35.

- [2. Mediante atti di esecuzione la Commissione può ridurre o sospendere i pagamenti mensili o i pagamenti intermedi ad uno Stato membro se **mancano uno o più degli elementi essenziali del sistema di controllo nazionale o sono inoperanti a causa della gravità o della persistenza delle lacune constatate, oppure [...] se esistono analoghe gravi lacune nel sistema per il recupero dei pagamenti irregolari e se una** delle condizioni seguenti è soddisfatta:



b) se le lacune *summenzionate* hanno per loro natura carattere continuativo e hanno dato luogo all'adozione di almeno due atti di esecuzione in applicazione dell'articolo 54 mediante i quali la spesa dello Stato membro di cui si tratta è stata esclusa dal finanziamento unionale *oppure* o

c) se la Commissione conclude che lo Stato membro non è in grado di attuare le misure correttive necessarie a breve termine, *in conformità di un piano d'azione contenente chiari indicatori dei progressi, da stabilire in consultazione con la Commissione.*]

Gli atti di esecuzione di cui primo comma sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 112, paragrafo 2.

La riduzione o la sospensione si applica alle spese corrispondenti sostenute dall'organismo pagatore nel quale sono state riscontrate le lacune, per un periodo da determinare mediante gli atti di esecuzione di cui al primo comma, non superiore a 12 mesi, prorogabile di ulteriori periodi non superiori a 12 mesi se persistono le condizioni che danno luogo alla riduzione o alla sospensione. Il periodo non è prorogato se cessano di sussistere tali condizioni.

Prima di adottare gli atti di esecuzione di cui al primo comma, la Commissione comunica la propria intenzione allo Stato membro e lo invita a reagire entro un termine non inferiore a 30 giorni.

Le decisioni relative ai pagamenti mensili di cui all'articolo 18, paragrafo 3, oppure ai pagamenti intermedi di cui all'articolo 35, tengono conto degli atti di esecuzione adottati in virtù del presente paragrafo.

3. Le riduzioni e le sospensioni adottate in virtù del presente articolo si applicano in conformità al principio di proporzionalità e non pregiudicano [...] l'applicazione degli articoli 53 e 54.

4. Le riduzioni e le sospensioni adottate in virtù del presente articolo lasciano impregiudicati gli articoli 17, 20 e 21 del regolamento (UE) n. CR/xxx.

Le sospensioni di cui agli articoli 17 e 20 del regolamento (UE) n. CR/xxx si applicano secondo la procedura fissata al paragrafo 2 del presente articolo.

#### *Articolo 44*

### **Sospensione dei pagamenti in caso di presentazione tardiva**

[Nei casi in cui la legislazione agricola settoriale faccia obbligo agli Stati membri di presentare, entro determinati termini, informazioni sul numero dei controlli effettuati **a norma dell'articolo 61** e sui loro risultati e qualora tali termini siano superati dagli Stati membri, la Commissione può sospendere i pagamenti mensili di cui all'articolo 18, o i pagamenti intermedi di cui all'articolo 35, per i quali non siano state presentate in tempo le pertinenti statistiche, **a condizione che la Commissione abbia messo a disposizione degli Stati membri in tempo utile prima dell'inizio del periodo di riferimento tutte le informazioni, i moduli e le istruzioni necessari alla compilazione di dette statistiche.** Nel far ciò, la Commissione agisce nel rispetto del principio di proporzionalità [...], tenendo conto dell'entità del ritardo. **In particolare, la Commissione distingue chiaramente i casi in cui la presentazione tardiva delle informazioni mette a rischio il meccanismo annuale di discarico del bilancio dai casi in cui tale rischio non sussiste. Prima di sospendere i pagamenti mensili la Commissione ne dà comunicazione scritta allo Stato membro interessato.**]

### Destinazione specifica delle entrate

1. Sono considerate entrate con destinazione specifica, ai sensi dell'articolo [18] del regolamento (UE) n. FR/:
  - a) gli importi che, in applicazione dell'articolo 42, dell'articolo 53 per quanto riguarda le spese del FEAGA e degli articoli 54 e 56, devono essere versati al bilancio dell'Unione, con i relativi interessi;
  - b) gli importi riscossi o recuperati in applicazione della parte II, titolo I, capo III, **sezione III**, del regolamento [...] (CE) n. **1234/2007 del Consiglio**<sup>6</sup>[...];
  - c) gli importi riscossi in seguito all'imposizione di sanzioni in conformità delle norme specifiche previste dalla legislazione agricola settoriale, tranne ove tale legislazione preveda espressamente che detti importi possono essere trattenuti dagli Stati membri;
  - d) gli importi corrispondenti a sanzioni applicate in conformità alle regole di condizionalità stabilite nel titolo VI, capo II, per quanto riguarda la spesa del FEAGA;
  - e) gli importi corrispondenti a incameramenti di cauzioni, di fideiussioni o di garanzie costituite a norma della legislazione dell'Unione adottata nel quadro della politica agricola comune, escluso lo sviluppo rurale. Tuttavia le cauzioni incamerate, costituite per il rilascio di titoli di importazione o di esportazione, oppure nell'ambito di una procedura di gara al solo scopo di garantire la serietà delle offerte presentate, sono trattenute dagli Stati membri.
2. Gli importi di cui al paragrafo 1 sono versati nel bilancio dell'Unione e, in caso di riutilizzo, sono usati esclusivamente per finanziare spese del FEAGA o del FEASR.

---

<sup>6</sup> GU L **299 del 16.11.2007**, pag. **1**.

3. Il presente regolamento si applica mutatis mutandis alle entrate con destinazione specifica di cui al paragrafo 1.
4. Per quanto riguarda il FEAGA, alla contabilizzazione delle entrate con destinazione specifica contemplate dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, gli articoli [150 e 151] del regolamento (UE) n. FR/xxx.

#### *Articolo 46*

### **Contabilità separata**

Ogni organismo pagatore tiene una contabilità separata degli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'Unione per il FEAGA e per il FEASR.

#### *Articolo 47*

### **[...]Misure di informazione**

1. La comunicazione di informazioni finanziata a norma dell'articolo 6, lettera e), ha in particolare lo scopo di contribuire a spiegare, attuare e sviluppare la politica agricola comune e a sensibilizzare il pubblico ai contenuti e agli obiettivi di tale politica, ripristinare la fiducia dei consumatori in seguito a crisi attraverso campagne informative, informare gli agricoltori e gli altri soggetti attivi nelle zone rurali, promuovere il modello agricolo europeo e aiutare i [...] **cittadini** a comprenderlo.

Le informazioni fornite devono essere coerenti, obiettive ed esaurienti, tanto all'interno quanto all'esterno dell'Unione, al fine di offrire *un quadro generale fedele* di questa politica.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono configurarsi come:
  - a) programmi di attività annuali o altre misure specifiche, presentati da parti terze;
  - b) attività intraprese su iniziativa della Commissione.

Sono escluse le misure derivanti da un obbligo legale e le misure che beneficiano di un finanziamento nell'ambito di un'altra azione dell'Unione.

Per l'esecuzione delle attività di cui alla lettera b) la Commissione può essere assistita da esperti esterni.

Le misure di cui al primo comma contribuiscono alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del presente regolamento.

3. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Commissione pubblica un invito presentare proposte alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. FR/xxx.
4. Le misure previste e attuate a norma del presente articolo sono comunicate al comitato di cui all'articolo 112, paragrafo 1.
5. La Commissione presenta ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente articolo.

### **Poteri della Commissione**

1. Per tener conto delle entrate riscosse dagli organismi pagatori per conto del bilancio dell'Unione all'atto della realizzazione dei pagamenti in base alle dichiarazioni di spese trasmesse dagli Stati membri, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111 relativi alle condizioni di compensazione di determinate spese e entrate sostenute nell'ambito del FEAGA e del FEASR.
  
2. [...]
  
3. Ai fini di un'equa ripartizione degli stanziamenti disponibili tra gli Stati membri, nei casi in cui all'apertura dell'esercizio il bilancio dell'Unione non sia ancora stato adottato, o se l'importo globale degli impegni previsti supera la soglia di cui all'articolo [150, paragrafo 3,] del regolamento (UE) n. FR/xxx, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111 del presente regolamento recanti disposizioni in merito al metodo applicabile agli stanziamenti di impegno e al pagamento degli importi.

4. [Per verificare la coerenza dei dati comunicati dagli Stati membri in merito alle spese o di altre informazioni previste dal presente regolamento [...], è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111 [...] **sul rinvio dei pagamenti mensili della Commissione agli Stati membri in relazione alle spese nell'ambito del FEAGA e sulle condizioni che disciplinano la riduzione o sospensione da parte della Commissione dei pagamenti intermedi agli Stati membri nell'ambito del FEASR di cui all'articolo 43, in caso di inosservanza dell'obbligo di comunicare informazioni alla Commissione a norma dell'articolo 102.**]
5. Per rispettare il principio di proporzionalità nell'applicazione dell'articolo 44, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111 recanti norme riguardanti:
- a) l'elenco di misure a cui si applica l'articolo 44;
  - b) il tasso e il periodo di sospensione dei pagamenti di cui allo stesso articolo;
  - c) le condizioni alle quali è levata la sospensione.
6. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, ulteriori particolari circa l'obbligo stabilito dall'articolo 46, insieme alle condizioni specifiche applicabili alle informazioni da registrare nella contabilità tenuta dagli organismi pagatori. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.
- 6 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111 riguardo all'adozione di ulteriori norme per il pagamento di interessi di mora da parte degli Stati membri ai beneficiari, come previsto dall'articolo 42, paragrafo 2.**

7. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti:

a) il finanziamento e la contabilizzazione delle misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico ed altre spese finanziate dal FEAGA e dal FEASR;

b) le condizioni e le modalità di esecuzione della procedura di disimpegno automatico;

[...]

[...]

Tali atti di esecuzione [...] sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.



**Capo IV**  
**Liquidazione contabile**

**Sezione I**  
**Disposizioni generali**

*Articolo 49*

**Controlli effettuati in loco dalla Commissione**

1. Fatti salvi i controlli eseguiti dagli Stati membri a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali o delle disposizioni dell'articolo 287 del trattato, nonché qualsiasi controllo eseguito a norma dell'articolo 322 del trattato o in base al regolamento (CE) n. 2185/96 del Consiglio<sup>7</sup>, la Commissione può organizzare controlli in loco negli Stati membri allo scopo di verificare, in particolare:
  - a) la conformità delle prassi amministrative alle norme dell'Unione;
  - b) l'esistenza dei documenti giustificativi necessari e la loro concordanza con le operazioni finanziate dal FEAGA o dal FEASR;
  - c) le modalità secondo le quali sono realizzate e controllate le operazioni finanziate dal FEAGA o dal FEASR;

---

<sup>7</sup> GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

**c bis) il rispetto, da parte di un organismo pagatore, dei criteri di riconoscimento di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e la corretta applicazione da parte dello Stato membro del disposto dell'articolo 7, paragrafo 5.**

Le persone incaricate dalla Commissione dell'esecuzione dei controlli in loco o gli agenti della Commissione che agiscono nell'ambito delle competenze loro conferite hanno accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento, compresi i documenti e relativi metadati elaborati o ricevuti e conservati su supporto elettronico, inerenti alle spese finanziate dal FEAGA o dal FEASR.

I poteri di effettuare controlli in loco non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni nazionali che riservano taluni atti ad agenti specificamente designati dalla legislazione nazionale. Fatte salve le disposizioni specifiche dei regolamenti (CE) n. 1073/1999<sup>8</sup> e (CE) n. 2185/96, le persone incaricate dalla Commissione non prendono parte, in particolare, alle perquisizioni e all'interrogatorio formale delle persone, ai sensi della normativa interna dello Stato membro. Essi hanno tuttavia accesso alle informazioni raccolte.

2. La Commissione preavvisa in tempo utile del controllo in loco lo Stato membro interessato o lo Stato membro sul cui territorio esso avrà luogo, **tenendo conto dell'impatto dell'organizzazione dei controlli sugli organismi pagatori sotto il profilo amministrativo.** A tali controlli possono partecipare agenti dello Stato membro interessato.

Su richiesta della Commissione e con l'accordo dello Stato membro, le autorità competenti di detto Stato membro procedono a controlli complementari o ad indagini relative alle operazioni di cui al presente regolamento, A tali controlli possono partecipare gli agenti della Commissione o le persone da essa incaricate.

Per migliorare i controlli la Commissione può, con l'accordo degli Stati membri interessati, richiedere l'assistenza delle autorità di detti Stati membri per determinati controlli o indagini.

---

<sup>8</sup> GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

## *Articolo 50*

### **Accesso all'informazione**

1. Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie per il buon funzionamento del FEAGA e del FEASR e adottano tutte le misure atte ad agevolare i controlli che la Commissione ritenga utile avviare nell'ambito della gestione del finanziamento unionale, compresi i controlli in loco.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, a sua richiesta, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate per l'applicazione degli atti dell'Unione inerenti alla politica agricola comune, nella misura in cui questi atti abbiano un'incidenza finanziaria per il FEAGA o il FEASR.
3. Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione tutte le informazioni sulle irregolarità constatate **e sui sospetti casi di frode** e quelle relative alle azioni avviate per il recupero delle somme indebitamente versate in relazione a tali irregolarità e frodi a norma della sezione III del presente capo.

## *Articolo 51*

### **Accesso ai documenti**

Gli organismi pagatori riconosciuti conservano i documenti giustificativi dei pagamenti effettuati e i documenti relativi all'esecuzione dei controlli fisici e amministrativi previsti dalla legislazione dell'Unione e mettono tali documenti ed informazioni a disposizione della Commissione. **Tali documenti giustificativi possono essere conservati elettronicamente alle condizioni stabilite dalla Commissione in base all'articolo 52, secondo comma.**

Se i documenti sono conservati presso un'autorità, che agisce su delega di un organismo pagatore, incaricata dell'ordinazione delle spese, quest'ultima trasmette all'organismo pagatore riconosciuto relazioni sul numero di controlli eseguiti, sul loro contenuto e sulle misure adottate sulla scorta dei risultati.

### **Competenze di esecuzione**

[1. Per garantire l'applicazione corretta ed efficace delle disposizioni riguardanti i controlli in loco e l'accesso ai documenti e all'informazione di cui al presente capo, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111 intesi a integrare gli obblighi specifici che gli Stati membri sono tenuti a rispettare a norma del presente capo.

2. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti:

- a) le procedure riguardanti gli obblighi specifici che gli Stati membri sono tenuti a rispettare in relazione ai controlli previsti dal presente capo;
- b) le procedure riguardanti gli obblighi di cooperazione che gli Stati membri sono tenuti a rispettare per l'attuazione degli articoli 49 e 50;
- c) le modalità relative all'obbligo di notifica di cui all'articolo 50, paragrafo 3.
- d) le condizioni applicabili alla conservazione dei documenti giustificativi di cui all'articolo 51, compresa la forma e la durata dell'archiviazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.]

## **Sezione II**

### **Liquidazione**

#### *Articolo 53*

#### **Liquidazione contabile**

1. Anteriormente al **31 maggio** [...] dell'anno successivo all'esercizio considerato e in base alle informazioni trasmesse a norma dell'articolo 102, paragrafo 1, lettera c), la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori riconosciuti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 112, paragrafo 2.
  
2. La decisione di liquidazione dei conti di cui al paragrafo 1 riguarda la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali trasmessi. La decisione non pregiudica l'adozione di decisioni successive a norma dell'articolo 54.

#### *Articolo 54*

#### **Verifica di conformità**

1. La Commissione decide, mediante atti di esecuzione, gli importi da escludere dal finanziamento unionale qualora constati che le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5 non sono state eseguite in conformità alla legislazione dell'Unione e, per il FEASR, in violazione della normativa unionale e nazionale applicabile, come previsto all'articolo 77 del regolamento (UE) n. CR/xxx. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 112, paragrafo 2.

2. La Commissione valuta gli importi da escludere tenendo conto della gravità della non conformità constatata. La Commissione tiene conto a tal fine del tipo di infrazione, nonché del danno finanziario causato all'Unione. **Essa basa l'esclusione sull'identificazione di importi indebitamente spesi e, se questi non possono essere identificati con uno sforzo proporzionato, può applicare rettifiche estrapolate o forfettarie.** Le rettifiche forfettarie sono effettuate solo quando [...], date le caratteristiche del caso o perché lo Stato membro non ha fornito alla Commissione le informazioni necessarie, *non sia possibile mediante uno sforzo proporzionato identificare con maggiore precisione il danno finanziario causato all'Unione* [...].
- 3 **[...] L'adozione di** una decisione di rifiuto del finanziamento, i risultati delle verifiche della Commissione e le risposte dello Stato membro interessato formano oggetto di comunicazioni scritte, in base alle quali entrambe le parti cercano di raggiungere un accordo sui provvedimenti da adottare. **A questo punto della procedura [...] agli Stati membri è data la possibilità di dimostrare [...] che la portata reale dell'inosservanza è inferiore alla valutazione della Commissione.**
- In assenza di accordo lo Stato membro può chiedere che sia avviata una procedura volta a conciliare le posizioni delle parti nel termine di quattro mesi. L'esito di tale procedura forma oggetto di una relazione alla Commissione, la quale **tiene conto delle raccomandazioni in essa contenute** prima di adottare una decisione di rifiuto del finanziamento. **La Commissione motiva la sua eventuale decisione di non seguire le raccomandazioni della relazione.**
4. Il rifiuto del finanziamento non può riguardare:
- a) le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, eseguite più di 24 mesi prima della comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle proprie ispezioni;
  - b) le spese per misure pluriennali che rientrano nelle spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o in quelle relative ai programmi di cui all'articolo 5, per le quali l'ultimo obbligo imposto al beneficiario risale a oltre 24 mesi prima della comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle proprie ispezioni;

c) le spese relative alle misure nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 5, diverse da quelle previste alla lettera b) del presente paragrafo, per le quali il pagamento o, se del caso, il pagamento del saldo da parte dell'organismo pagatore è stato effettuato oltre 24 mesi prima che la Commissione abbia comunicato per iscritto allo Stato membro interessato il risultato delle proprie ispezioni.

5. Il paragrafo 4 non si applica in caso di:

a) irregolarità di cui alla sezione III del presente capo;

b) aiuti nazionali per i quali è stata avviata **dalla Commissione** la procedura di cui all'articolo 108, **paragrafo 2, del TFUE o infrazioni per le quali la Commissione ha inviato allo Stato membro interessato una lettera di costituzione in mora in conformità all'articolo 258 del TFUE;**

c) mancato rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi loro incombenti in virtù del titolo V, capo III, del presente regolamento, purché la Commissione abbia comunicato per iscritto allo Stato membro le conclusioni delle proprie ispezioni entro 12 mesi dal ricevimento della relazione del medesimo Stato membro sui risultati dei controlli da esso effettuati sulla spesa considerata.

#### *Articolo 55*

### **Competenze di esecuzione**

[1. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti l'attuazione:

a) della liquidazione dei conti di cui all'articolo 53 per quanto riguarda le misure da adottare in relazione all'adozione della decisione e alla sua attuazione, compreso lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri e i termini da rispettare;

b) della verifica di conformità di cui all'articolo 54 per quanto riguarda le misure da adottare in relazione all'adozione della decisione e alla sua attuazione, compreso lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri e i termini da rispettare, nonché la procedura di conciliazione prevista nel medesimo articolo, comprese la costituzione, le funzioni e la composizione dell'organo di conciliazione e le sue modalità di lavoro.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

2. Per consentire alla Commissione di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire l'applicazione efficace delle disposizioni relative alla verifica di conformità di cui all'articolo 54, è conferito alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati in conformità all'articolo 111, i criteri e la metodologia per applicare rettifiche.]

### **Sezione III**

#### **Irregolarità**

*[Articolo 56*

#### **Disposizioni comuni**

1. Gli Stati membri chiedono al beneficiario la restituzione di qualsiasi pagamento indebito in seguito a irregolarità o a negligenza entro **[x]** mesi dall'approvazione e, se del caso, dal ricevimento da parte dell'organismo pagatore o dell'ente incaricato del recupero di una relazione di controllo o documento analogo, che indichi che vi è stata un'irregolarità. Al momento della richiesta di restituzione, gli importi corrispondenti sono inseriti nel registro dei debitori dell'organismo pagatore.



2. Qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, **il 50% delle** conseguenze finanziarie del mancato recupero **è** a carico dello Stato membro interessato e **il 50% è a carico del bilancio dell'Unione**, fermo restando l'obbligo per lo Stato membro di dare corso ai procedimenti di recupero in applicazione dell'articolo 60.

Qualora, nell'ambito del procedimento di recupero, un verbale amministrativo o giudiziario avente carattere definitivo constati l'assenza di irregolarità, lo Stato membro interessato dichiara al FEAGA e al FEASR, come spesa, l'onere finanziario di cui si è fatto carico in applicazione del primo comma.

**Tuttavia, qualora per ragioni non imputabili allo Stato membro interessato, il recupero non abbia potuto aver luogo nel termine di cui al primo comma e l'importo da recuperare superi 1 milione di EUR, la Commissione può, su richiesta dello Stato membro, prorogare il termine per un periodo massimo pari al 50% del termine iniziale.**

3. Per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata solo nei casi seguenti:
- a) se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare o
  - b) se il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato.

Qualora la decisione di cui al primo comma del presente paragrafo sia adottata prima che agli importi pendenti siano applicate le norme di cui al paragrafo 2, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono a carico del bilancio dell'Unione.

4. Lo Stato membro dichiara le conseguenze finanziarie che sono a suo carico, in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, nei conti annuali da trasmettere alla Commissione a norma dell'articolo 102, paragrafo 1, lettera c), punto iv). La Commissione ne verifica la corretta applicazione e procede, se del caso, ai necessari adattamenti nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 53, paragrafo 1.
5. Mediante atti di esecuzione la Commissione può decidere di escludere dal finanziamento unionale gli importi posti a carico del bilancio dell'Unione nei seguenti casi:
  - a) se lo Stato membro non ha rispettato il termine di cui al paragrafo 1;
  - b) se ritiene che la decisione di non portare avanti il procedimento di recupero adottata da uno Stato membro a norma del paragrafo 3 non sia giustificata;
  - c) se ritiene che le irregolarità o il mancato recupero siano imputabili a irregolarità o negligenze dell'amministrazione o di un altro servizio od organismo dello Stato membro.

**Tali** atti di esecuzione [...] sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 2. Prima dell'adozione di tali atti di esecuzione si applica la procedura di cui all'articolo 54, paragrafo 3.

#### *Articolo 57*

### **Disposizioni specifiche per il FEAGA**

Gli importi recuperati in seguito a irregolarità o negligenze, con i relativi interessi, sono versati agli organismi pagatori che li contabilizzano tra le entrate del FEAGA del mese dell'incasso effettivo.

All'atto dell'accredito degli importi recuperati di cui al primo comma al bilancio dell'Unione, lo Stato membro può trattenerne il **20%** a titolo di rimborso forfettario delle spese di recupero, salvo per gli importi relativi a irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o altri organismi dello stesso Stato membro.

### **Disposizioni specifiche per il FEASR**

Gli Stati membri applicano le rettifiche finanziarie connesse a irregolarità e negligenze rilevate nelle operazioni o nei programmi di sviluppo rurale attraverso la soppressione totale o parziale del relativo finanziamento unionale. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità delle irregolarità rilevate, nonché dell'entità della perdita finanziaria per il FEASR.

Gli importi esclusi dal finanziamento **dell'Unione** [...] nell'ambito del FEASR e gli importi recuperati, con i relativi interessi, sono riassegnati al relativo programma. Tuttavia, lo Stato membro può riutilizzare i fondi dell'Unione esclusi o recuperati soltanto per un intervento previsto dallo stesso programma di sviluppo rurale e non può riassegnarli a favore di interventi che sono stati oggetto di una rettifica finanziaria. Dopo la chiusura di un programma di sviluppo rurale lo Stato membro restituisce gli importi recuperati al bilancio dell'Unione.

### **Poteri della Commissione]**

- [1. Per garantire l'applicazione corretta ed efficace delle disposizioni riguardanti le condizioni per il recupero dei pagamenti indebiti e dei relativi interessi, è conferito alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati in conformità all'articolo 111, gli obblighi specifici che gli Stati membri sono tenuti a rispettare.
  
2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti:
  - a) le procedure per il recupero dei pagamenti indebiti e degli interessi di cui alla presente sezione e per tenere la Commissione informata dei recuperi pendenti;

- b) la forma delle notifiche e delle comunicazioni alla Commissione che incombono agli Stati membri in merito agli obblighi di cui alla presente sezione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.]

## **TITOLO V**

### **SISTEMI DI CONTROLLO E SANZIONI**

#### **Capo I**

#### **Disposizioni generali**

#### *Articolo 60*

#### **Tutela degli interessi finanziari dell'Unione**

1. Gli Stati membri adottano, nell'ambito della politica agricola comune, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare allo scopo di:
  - a) accertare la legalità e la regolarità delle operazioni finanziate dal FEAGA e dal FEASR;
  - b) **garantire** una prevenzione efficace delle frodi, con particolare riferimento ai settori dove il rischio è più elevato, che sia dissuasiva in considerazione dei costi e dei benefici e della proporzionalità delle misure;
  - c) prevenire, rilevare e perseguire le irregolarità e le frodi;
  - d) imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in conformità alla legislazione dell'Unione o, in sua mancanza, alla legislazione nazionale e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario;

e) recuperare i pagamenti indebiti, maggiorati di interessi, e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario.

Gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione e di controllo efficace per garantire il rispetto della legislazione che disciplina i regimi unionali di sostegno **al fine di ridurre al minimo i rischi di causare un danno finanziario all'Unione.**

3. Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni e delle misure adottate in applicazione dei paragrafi 1 e 2.

Le condizioni eventualmente adottate dagli Stati membri a complemento delle condizioni stabilite dalle regole dell'Unione che danno diritto al sostegno finanziato dal FEAGA o dal FEASR sono verificabili.

[4. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le disposizioni necessarie a garantire un'applicazione uniforme del presente articolo. **Tali disposizioni possono riguardare:**

**a) le procedure, i termini e lo scambio di informazioni in merito agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2;**

**b) le notifiche e le comunicazioni alla Commissione che incombono agli Stati membri in merito agli obblighi di cui al paragrafo 3.**

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

### Principi generali dei controlli

1. Il sistema istituito dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 60, paragrafo 2, comprende, salvo se altrimenti previsto, l'esecuzione di controlli amministrativi sistematici su tutte le domande di aiuto **e di pagamento, completati da controlli in loco.**
2. Per quanto riguarda i controlli in loco, l'autorità responsabile costituisce il campione di controllo a partire dall'intera popolazione di richiedenti, comprendente, se opportuno, una parte casuale, **in modo da ottenere un tasso di errore rappresentativo,** e una parte basata sul rischio [...], **che miri [...]** [...] ai settori **in cui il rischio di errori è più elevato.**
3. L'autorità responsabile redige una relazione su ciascun controllo in loco.
4. Se del caso, tutti i controlli in loco previsti dalle regole dell'Unione riguardo agli aiuti nel settore dell'agricoltura e al sostegno allo sviluppo rurale sono eseguiti nello stesso momento.
- 5. Gli Stati membri garantiscono un livello minimo di controlli in loco necessari ai fini di un'efficiente gestione dei rischi e aumentano tale livello, se necessario, o possono ridurlo in caso di corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo e di tassi di errore che si mantengono a un livello accettabile.]**
- 6. Nei casi che saranno previsti dalla Commissione in forza dell'articolo 64, paragrafo 2, lettera x), le domande di aiuto e di pagamento, o qualsiasi altra comunicazione, domanda o richiesta possono essere corrette e adattate dopo la loro presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente.]**

**[7. Le domande di aiuto o di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci, salvo in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali.]**

*Articolo 62*

**Clausola di elusione**

Fatte salve disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione.

*Articolo 63*

**Compatibilità dei regimi di sostegno ai fini dei controlli nel settore vitivinicolo**

Ai fini dell'applicazione dei regimi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) n. xxx/xxx[OCM unica], gli Stati membri assicurano che le procedure di gestione e di controllo applicate a tali regimi siano compatibili con il sistema integrato di cui al capo II del presente titolo per quanto riguarda i seguenti elementi:

- a) la banca dati informatizzata;
- b) il sistema di identificazione delle parcelle agricole;

c) i controlli amministrativi.

Le procedure permettono il funzionamento comune o lo scambio di dati con il sistema integrato.

*Articolo 64*

**Competenze della Commissione in materia di controlli**

Da completare.

*Articolo 65*

**Pagamenti in difetto e sanzioni amministrative**

Da completare.

Articolo 66

**[...] Applicazione di sanzioni amministrative**

Da completare.



*Articolo 67*

**Cauzioni**

Da completare.

**CAPO II**

**Sistema integrato di gestione e di controllo**

**Da completare.**

**Capo III**

**Controllo delle operazioni**

*Articolo 79*

**Campo d'applicazione e definizioni**

1. Il presente capo stabilisce norme specifiche sul controllo della realtà e della regolarità delle operazioni che fanno parte direttamente o indirettamente del sistema di finanziamento del FEAGA sulla base dei documenti commerciali dei beneficiari o debitori, o dei loro rappresentanti, in seguito denominati «imprese».

**2. Il presente capo non si applica alle misure che rientrano nel sistema integrato di cui al capo II del presente titolo. Per rispondere ai cambiamenti nella legislazione agricola e assicurare l'efficienza del sistema delle verifiche ex post previste dal presente capo, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111 intesi a stabilire l'elenco delle misure che, a causa delle loro caratteristiche ed esigenze di controllo non sono adatte a verifiche ex post mediante il controllo dei documenti commerciali e, pertanto, non sono soggette a tali controlli a norma del presente capo.**

3. Ai fini del presente capo si intende per:

- a) "documenti commerciali": il complesso dei libri, registri, note e documenti giustificativi, la contabilità, le informazioni relative alla produzione e alla qualità e la corrispondenza, relativi all'attività professionale dell'impresa, nonché i dati commerciali, in qualsiasi forma, compresi i dati memorizzati elettronicamente, sempreché questi documenti o dati siano in relazione diretta o indiretta con le operazioni di cui al paragrafo 1;
- b) "terzi": ogni persona fisica o giuridica che abbia un legame diretto o indiretto con le operazioni effettuate nel quadro del sistema di finanziamento del FEAGA.

### **Controlli ad opera degli Stati membri**

1. Gli Stati membri procedono sistematicamente a controlli dei documenti commerciali delle imprese, tenendo conto della natura delle operazioni da sottoporre a controllo. Gli Stati membri provvedono affinché la selezione delle imprese da controllare consenta la massima efficacia delle misure di prevenzione e di accertamento di irregolarità. Tale selezione tiene conto tra l'altro dell'importanza finanziaria delle imprese contemplate da tale sistema e di altri fattori di rischio.
2. In casi appropriati, i controlli previsti al paragrafo 1 sono estesi alle persone fisiche o giuridiche a cui sono associate le imprese, nonché ad ogni altra persona fisica o giuridica suscettibile di presentare un interesse nel perseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 81.
3. I controlli effettuati in applicazione del presente capo non pregiudicano i controlli effettuati conformemente agli articoli 49 e 50.

### **Obiettivi del controllo**

1. L'esattezza dei principali dati oggetto del controllo è verificata tramite una serie di controlli incrociati, compresi, se necessario, i documenti commerciali di terzi, in numero appropriato in funzione del grado di rischio, inclusi:
  - a) raffronti con i documenti commerciali dei fornitori, clienti, vettori o altri terzi;
  - b) se del caso, controlli fisici sulla quantità e sulla natura delle scorte;

- c) raffronto con la contabilità dei flussi finanziari per o derivanti dalle operazioni effettuate nell'ambito del sistema di finanziamento del FEAGA e
  - d) verifiche a livello della contabilità o registri dei movimenti di capitali che dimostrino, al momento del controllo, che i documenti detenuti dall'organismo pagatore quale prova dell'erogazione dell'aiuto al beneficiario sono esatti.
2. In particolare, qualora le imprese abbiano l'obbligo di tenere una contabilità specifica di magazzino in conformità a disposizioni unionali o nazionali, il controllo di tale contabilità comprende, nei casi appropriati, il raffronto della stessa con i documenti commerciali e, se del caso, con le quantità detenute in magazzino.
  3. Nella selezione delle operazioni da controllare si tiene pienamente conto del grado di rischio.

#### *Articolo 82*

#### **Accesso ai documenti commerciali**

1. I responsabili delle imprese, o un terzo, si assicurano che tutti i documenti commerciali e le informazioni complementari siano forniti agli agenti incaricati del controllo o alle persone a tal fine abilitate. I dati memorizzati elettronicamente sono forniti su adeguato supporto.
2. Gli agenti incaricati del controllo o le persone a tal fine abilitate possono farsi rilasciare estratti o copie dei documenti di cui al paragrafo 1.

3. Qualora, nel corso di un controllo effettuato ai sensi del presente capo, i documenti commerciali conservati dall'impresa siano giudicati inidonei a fini ispettivi, è richiesto all'impresa di tenere in futuro i documenti secondo le istruzioni dello Stato membro responsabile del controllo, fatti salvi gli obblighi stabiliti in altri regolamenti relativi al settore interessato.

Gli Stati membri decidono la data a partire dalla quale tali documenti devono essere tenuti.

Qualora tutti i documenti commerciali, o parte di essi, da verificare ai sensi del presente capo si trovino presso un'impresa appartenente allo stesso gruppo commerciale, alla stessa società o alla stessa associazione di imprese gestite su base unificata come l'impresa controllata, sia all'interno che al di fuori del territorio dell'Unione, l'impresa controllata mette tali documenti a disposizione degli agenti responsabili del controllo in un luogo e a una data definiti dagli Stati membri responsabili dell'esecuzione del controllo.

4. Gli Stati membri si assicurano che gli agenti incaricati dei controlli abbiano il diritto di sequestrare o di far sequestrare i documenti commerciali. Questo diritto è esercitato nel rispetto delle disposizioni nazionali in materia e non pregiudica l'applicazione delle regole di procedura penale in materia di sequestro dei documenti.

### *Articolo 83*

#### **Assistenza reciproca**

1. Gli Stati membri si prestano reciprocamente l'assistenza necessaria per procedere ai controlli di cui al presente capo nei seguenti casi:
  - a) qualora un'impresa ovvero i terzi siano stabiliti in uno Stato membro diverso da quello in cui il pagamento dell'importo considerato è stato o avrebbe dovuto essere effettuato o percepito;
  - b) qualora un'impresa ovvero i terzi siano stabiliti in uno Stato membro diverso da quello in cui si trovano i documenti e le informazioni necessari per il controllo.

La Commissione può coordinare azioni comuni di mutua assistenza tra due o più Stati membri.

2. Durante i primi tre mesi successivi all'esercizio finanziario FEAGA in cui è stato effettuato il pagamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione un elenco delle imprese stabilite in un paese terzo per le quali il pagamento dell'importo in questione è stato o avrebbe dovuto essere effettuato o percepito in detto Stato membro.
  
4. Nella misura in cui il controllo di un'impresa effettuato a norma dell'articolo 80 richiede informazioni supplementari, in particolare i controlli incrociati di cui all'articolo 81, in un altro Stato membro, possono essere presentate richieste specifiche di controllo debitamente motivate. Un compendio trimestrale di queste richieste specifiche è trasmesso alla Commissione entro un mese dalla fine di ciascun trimestre. La Commissione può chiedere una copia di ogni richiesta.

Si dà seguito a una richiesta di controllo entro sei mesi dal ricevimento della stessa; i risultati del controllo sono comunicati non appena possibile allo Stato membro richiedente e alla Commissione. La comunicazione alla Commissione si effettua su base trimestrale entro un mese dalla fine del trimestre.

#### *Articolo 84*

### **Programmazione**

1. Gli Stati membri elaborano il programma dei controlli che intendono effettuare conformemente all'articolo 80 nel periodo di controllo successivo.

2. Ogni anno, anteriormente al 15 aprile, gli Stati membri comunicano alla Commissione il proprio programma di cui al paragrafo 1 e precisano:
  - a) il numero di imprese che saranno controllate e la loro ripartizione per settore, tenuto conto dei relativi importi;
  - b) i criteri seguiti nell'elaborazione del programma.
3. I programmi stabiliti dagli Stati membri e comunicati alla Commissione sono messi in opera dagli Stati membri se la Commissione non ha presentato osservazioni entro un termine di otto settimane.
4. Il paragrafo 3 si applica mutatis mutandis alle modifiche del programma effettuate dagli Stati membri.
5. La Commissione può, in qualsiasi fase, richiedere l'inserimento di una particolare categoria di imprese nel programma di uno Stato membro.
6. Le imprese per le quali la somma delle entrate o dei pagamenti sia stata inferiore a 40 000 EUR sono controllate in applicazione del presente capo unicamente in funzione di criteri specifici che devono essere indicati dagli Stati membri nel loro programma annuale previsto al paragrafo 1, o dalla Commissione in ogni emendamento richiesto di detto programma. **Per tener conto degli sviluppi economici, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111 intesi a modificare il limite di 40 000 EUR.**

### **Servizi speciali**

1. In ciascuno Stato membro un servizio speciale è incaricato di seguire l'applicazione del presente capo. Tale servizio è competente in particolare:
  - a) dell'esecuzione dei controlli previsti nel presente capo a cura di agenti alle dirette dipendenze di tale servizio o
  - b) del coordinamento dei controlli effettuati da agenti che dipendono da altri servizi.

Gli Stati membri possono altresì prevedere che i controlli da effettuare in applicazione del presente capo siano ripartiti fra il servizio speciale e altri servizi nazionali, sempreché il primo ne assicuri il coordinamento.

2. Il servizio o i servizi incaricati dell'applicazione del presente capo sono organizzati in modo da essere indipendenti dai servizi, o da loro sezioni, responsabili dei pagamenti e dei controlli che li precedono.
3. Per garantire la corretta applicazione del presente capo, il servizio speciale di cui al paragrafo 1 prende tutte le iniziative e le disposizioni necessarie ed è dotato dallo Stato membro interessato dei poteri necessari all'espletamento dei compiti di cui al presente capo.
4. Gli Stati membri prendono le misure appropriate per sanzionare le persone fisiche o giuridiche che non rispettano gli obblighi previsti dal presente capo.



## *Articolo 86*

### **Relazioni**

1. Anteriormente al 1° gennaio successivo al periodo di controllo, gli Stati membri comunicano alla Commissione una relazione particolareggiata sull'applicazione del presente capo.
2. Gli Stati membri e la Commissione intrattengono un regolare scambio di opinioni in merito all'applicazione del presente capo.

## *Articolo 87*

### **Accesso all'informazione e controlli [...] della Commissione**

1. Conformemente alle disposizioni legislative nazionali applicabili in materia, gli agenti della Commissione hanno accesso all'insieme dei documenti elaborati per o a seguito dei controlli organizzati nel quadro del presente capo, nonché ai dati raccolti, inclusi quelli memorizzati dai sistemi informatici. Tali dati sono forniti, a richiesta, su supporto adeguato.
2. I controlli di cui all'articolo 80 sono effettuati da agenti dello Stato membro. Gli agenti della Commissione possono partecipare a tali controlli. Essi non possono esercitare le funzioni di controllo attribuite agli agenti nazionali. Tuttavia essi hanno accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso gli agenti dello Stato membro.
3. Qualora i controlli si svolgano secondo le modalità di cui all'articolo 83, gli agenti dello Stato membro richiedente possono presenziare, con il consenso dello Stato membro richiesto, ai controlli effettuati nello Stato membro richiesto e accedere agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso gli agenti di tale Stato membro.  
Gli agenti dello Stato membro richiedente che presenziano ai controlli nello Stato membro richiesto sono, in qualsiasi momento, in grado di comprovare la propria qualifica ufficiale. I controlli sono, in qualsiasi momento, svolti da agenti dello Stato membro richiesto.

4. Fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/99 e del regolamento (CE) n. 2185/96, gli agenti della Commissione, nonché gli agenti dello Stato di cui al paragrafo 3 si astengono dal partecipare agli atti che le disposizioni nazionali di procedura penale riservano ad agenti specificamente individuati dalla legge nazionale. Essi comunque non partecipano, in particolare, alle visite domiciliari o all'interrogatorio formale nel quadro della legge penale dello Stato membro. Hanno tuttavia accesso alle informazioni così ottenute.

### *Articolo 88*

#### **Poteri della Commissione**

[...]

[...] Mediante atti di esecuzione la Commissione adotta, laddove necessario, le disposizioni volte a garantire l'applicazione uniforme nell'Unione del presente [...] **capo**, in particolare con riferimento a quanto segue:

- a) l'esecuzione del controllo di cui all'articolo 80 per quanto riguarda la selezione delle imprese, la percentuale e il calendario di controllo;
- b) la conservazione dei documenti commerciali e i tipi di documenti da tenere o i dati da registrare;
- c) l'esecuzione e il coordinamento delle azioni congiunte di cui all'articolo 83, paragrafo 1;
- d) dettagli e specifiche concernenti il contenuto, la forma e il modo di presentazione delle domande, il contenuto, la forma e il modo di comunicazione, presentazione e scambio delle informazioni nell'ambito del presente capo;

- e) le condizioni e i mezzi di pubblicazione o specifiche regole e condizioni per la divulgazione o la messa a disposizione, da parte della Commissione alle autorità competenti degli Stati membri, delle informazioni necessarie nell'ambito del presente regolamento;
- f) le responsabilità del servizio speciale di cui all'articolo 85;
- g) il contenuto delle relazioni di cui all'articolo 86.

Tali atti di esecuzione [...] sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

#### **Capo IV**

#### **Altre disposizioni su controlli e sanzioni**

##### *Articolo 89*

#### **Altri controlli e sanzioni riguardanti norme di commercializzazione [...]**

1. Gli Stati membri adottano provvedimenti atti a garantire che i prodotti di cui all'[...] **articolo 96, paragrafo 1**, del regolamento (UE) n. xxx/xxx [OCM unica] non etichettati in conformità alle disposizioni di tale regolamento non siano immessi sul mercato né ritirati dal mercato.
2. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche che possono essere adottate dalla Commissione, le importazioni nell'Unione dei prodotti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. xxx/xxx [OCM unica], sono sottoposte a controlli intesi ad accertare che le condizioni di cui al paragrafo 1 di detto articolo siano soddisfatte.

3. Gli Stati membri eseguono controlli, in base ad un'analisi dei rischi, per verificare la conformità dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. xxx/xxx [OCM unica] alle norme di cui alla parte II, titolo II, capo I, sezione I, del medesimo regolamento e in caso di violazione di tali norme applicano [...] sanzioni amministrative **proporzionate, effettive e dissuasive**.

**[3 bis. In caso di violazione delle norme dell'Unione nel settore vitivinicolo, gli Stati membri applicano sanzioni amministrative proporzionate, effettive e dissuasive. Tali sanzioni non si applicano in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali.]**

Da completare.

#### *Articolo 90*

#### **Controlli connessi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali protette**

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far cessare l'uso illegale di denominazioni di origine, [...] di indicazioni geografiche protette **e di menzioni tradizionali protette** di cui al regolamento (UE) n. xxx/xxx[OCM unica].
2. Gli Stati membri designano l'autorità competente incaricata di controllare l'adempimento degli obblighi stabiliti nella parte II, titolo II, capo I, sezione II, del regolamento (UE) n. xxx/xxx[OCM unica], in base ai criteri stabiliti dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>9</sup> e garantiscono il diritto degli operatori che soddisfano tali obblighi ad essere coperti da un sistema di controlli.

---

<sup>9</sup> GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

3. All'interno dell'Unione la verifica annuale del rispetto del disciplinare nel corso della produzione e durante o dopo il condizionamento del vino è effettuata dalla competente autorità di cui al paragrafo 2, oppure da uno o più organismi di controllo ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, punto 5), del regolamento (CE) n. 882/2004 che operano come organismi di certificazione dei prodotti secondo i criteri fissati nell'articolo 5 di detto regolamento.

[4. La Commissione adotta mediante atti di esecuzione:

a) le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione.

b) norme sull'autorità responsabile della verifica del rispetto del disciplinare di produzione, anche nei casi in cui la zona geografica è situata in un paese terzo;

c) le misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare per impedire l'uso illegale di denominazioni di origine protette, [...] di indicazioni geografiche protette **e di menzioni tradizionali protette**;

d) i controlli e le verifiche che gli Stati membri sono tenuti a realizzare, compresi gli esami.

Tali atti di esecuzione [...] sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3, o, **qualora riguardino solo l'organizzazione comune dei mercati**, all'articolo xxx del regolamento (UE) n. xxx/xxx[OCM unica].]

## TITOLO VI CONDIZIONALITÀ

### Capo I Campo di applicazione

#### *Articolo 91*

#### **Principio generale**

1. Al beneficiario di cui all'articolo 92 che non rispetti [...] le regole di condizionalità stabilite dall'articolo 93 è applicata una sanzione **amministrativa**.
2. La sanzione **amministrativa** di cui al paragrafo 1 si applica esclusivamente [...] **qualora** [...] l'inadempienza sia imputabile a atti o omissioni direttamente attribuibili al beneficiario; **e qualora una o entrambe le condizioni aggiuntive seguenti siano soddisfatte:**
  - ([...]**a**) l'inadempienza sia connessa all'attività agricola del beneficiario e/o
  - ([...]**b**) sia interessata la superficie dell'azienda del beneficiario.

Tuttavia **per quanto riguarda** le superfici forestali tale sanzione non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 31 e 35 del regolamento (UE) n. xxx/xxx[SR].

3. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) "azienda": tutte le unità di produzione e tutte le superfici gestite dal beneficiario di cui all'articolo 92, situate all'interno del territorio dello stesso Stato membro;

b) **"criterio": ciascuno dei criteri di gestione obbligatori previsti dalle norme dell'Unione citate nell'allegato II per ognuno degli atti ivi elencati, sostanzialmente distinti da qualunque altro requisito prescritto dallo stesso atto.**

### *Articolo 92*

#### **Beneficiari interessati**

L'articolo 91 si applica ai beneficiari che ricevono pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD], pagamenti ai sensi degli articoli 44 e 45 del regolamento (UE) n. xxx/[OCM unica] e i premi annuali previsti dall'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b), dagli articoli da 29 a 32, 34 e 35 del regolamento (UE) n. xxx/xxx[SR].

Tuttavia, l'articolo 91 non si applica ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. [PD]. [...] **La sanzione prevista in tale articolo non si applica inoltre al sostegno di cui [...]** all'articolo 29, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. xxx/xxx[SR].

### *Articolo 93*

#### **Regole di condizionalità**

Le regole di condizionalità sono costituite dai criteri di gestione obbligatori previsti dalla legislazione dell'Unione e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali fissate a livello nazionale ed elencate nell'allegato II, con riferimento ai seguenti settori:

- a) ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno;
- b) sanità pubblica, salute delle piante e degli animali.

Gli atti di cui all'allegato II in relazione ai criteri di gestione obbligatori si applicano nella versione in vigore e, nel caso delle direttive, quali attuate dagli Stati membri.

**Da completare.**

#### *Articolo 94*

### **Obblighi degli Stati membri in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali**

Gli Stati membri provvedono affinché tutte le superfici agricole, comprese le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. Gli Stati membri definiscono, a livello nazionale o regionale, norme minime per i beneficiari in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali sulla base dell'allegato II, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le condizioni pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle colture, le pratiche agronomiche e le strutture aziendali. Gli Stati membri non possono definire criteri minimi che non siano previsti nell'allegato II.

#### *Articolo 95*

### **Informazione dei beneficiari**

Gli Stati membri forniscono ai beneficiari interessati, se del caso con mezzi elettronici, l'elenco **dei criteri e delle norme da applicare a livello di azienda e informazioni chiare e precise ad essi relative.**



## Capo II

### Sistema di controllo e sanzioni amministrative relative alla condizionalità

#### Articolo 96

##### Controlli della condizionalità

1. Gli Stati membri si avvalgono, se del caso, del sistema integrato stabilito dal titolo V, capo II, e in particolare degli elementi di cui all'articolo 69, paragrafo 1, lettere a), b), d), e) e f).

Gli Stati membri si avvalgono dei sistemi di gestione e controllo in vigore nel loro territorio per garantire il rispetto delle norme in materia di condizionalità.

Detti sistemi, in particolare il sistema di identificazione e di registrazione degli animali istituito a norma della direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini<sup>10</sup> e dei regolamenti (CE) n. 1760/2000 e (CE) n. 21/2004, sono compatibili con il sistema integrato di cui al titolo V, capo II, del presente regolamento.

2. A seconda dei criteri, delle norme, degli atti e dei campi di condizionalità, gli Stati membri possono decidere di svolgere alcuni controlli amministrativi, in particolare quelli già previsti nell'ambito dei sistemi di controllo che si applicano al criterio, alla norma, all'atto o al campo di condizionalità in questione.
3. Gli Stati membri effettuano controlli in loco intesi a verificare se un beneficiario adempie agli obblighi stabiliti dal presente titolo.

Da completare.

---

<sup>10</sup> GU L 213 del 8.8.2008, pag. 31.

### Applicazione della sanzione amministrativa

1. La sanzione amministrativa di cui all'articolo 91 si applica se, in qualsiasi momento di un dato anno civile ([...] «anno civile considerato») le regole di condizionalità non sono rispettate e tale inadempienza è imputabile direttamente al beneficiario che ha presentato la domanda di aiuto o la domanda di pagamento nell'anno civile considerato.

Il disposto del primo comma si applica mutatis mutandis ai beneficiari per i quali si constati che non hanno rispettato le regole di condizionalità in qualsiasi momento nei tre anni successivi al 1° gennaio dell'anno successivo all'anno civile in cui è stato concesso il primo pagamento nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o in qualsiasi momento nell'anno che decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo all'anno civile in cui è stato concesso il pagamento nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde, di cui al regolamento (UE) n. [OCM unica] ([...] "anni considerati").

2. **In caso** di cessione di superficie agricola durante l'anno civile considerato o durante gli anni considerati, il disposto del paragrafo 1 si applica anche se l'inadempienza di cui si tratta è il risultato di un atto o di un'omissione direttamente imputabile alla persona alla quale o dalla quale la superficie agricola è stata ceduta. In deroga a quanto precede, se la persona alla quale è direttamente imputabile un atto o un'omissione ha presentato una domanda di aiuto o una domanda di pagamento nell'anno civile considerato o negli anni considerati, la sanzione amministrativa si applica in base all'importo totale dei pagamenti di cui all'articolo 92 concessi o da concedere a tale persona.

Ai fini del presente paragrafo, per «cessione» si intende qualsiasi tipo di transazione in virtù della quale la superficie agricola cessa di essere a disposizione del cedente.

3. Nonostante il paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non applicare sanzioni **amministrative** per beneficiario e per anno civile se l'importo della sanzione è pari o inferiore a 100 EUR, fatte salve le norme da adottare a norma dell'articolo 101.
- Se uno Stato membro decide di avvalersi della facoltà di cui al primo comma, nell'anno successivo l'autorità competente adotta, per un campione di beneficiari, i provvedimenti necessari per verificare che il beneficiario abbia posto rimedio all'inadempienza accertata. Le inadempienze accertate e l'obbligo di adottare misure correttive sono notificati al beneficiario.
4. La sanzione **amministrativa** non incide sulla legalità e sulla regolarità dei pagamenti ai quali si applicano riduzioni o esclusioni.

#### *Articolo 98*

#### **Applicazione della sanzione amministrativa in Bulgaria, [...] [...] Croazia e Romania**

In Bulgaria e in Romania le sanzioni **amministrative** di cui all'articolo 91 si applicano al più tardi a partire dal 1° gennaio 2016 per quanto riguarda i criteri di gestione obbligatori in materia di benessere degli animali di cui all'allegato II.

In Croazia le sanzioni di cui all'articolo 91 si applicano secondo il seguente calendario per quanto riguarda i criteri di gestione obbligatori (CGO) di cui all'allegato II:

- a) dal 1° gennaio 2014 per i CGO da 1 a 3 **e i CGO da 6 a 8**;
- b) dal 1° gennaio 2016 per i CGO 4, **5, 9 e [...] 10**;
- c) dal 1° gennaio 2018 per i CGO da 11 a 13.

## Articolo 99

### Calcolo della sanzione amministrativa

1. La sanzione amministrativa di cui all'articolo 91 si applica mediante riduzione o esclusione dell'importo totale dei pagamenti elencati all'articolo 92, concessi o da concedere al beneficiario **in relazione alle domande di aiuto che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile in cui è accertata l'inadempienza.**

1.

2. In caso di inadempienza per negligenza, la percentuale di riduzione non supera il 5% e, in caso di recidiva, il 15%.

Da completare.

3. In caso di inadempienza **intenzionale**, la percentuale di riduzione non è, in linea di massima, inferiore al 20% e può arrivare fino all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto ed essere applicata per uno o più anni civili.
4. In ogni caso, l'ammontare complessivo delle riduzioni e delle esclusioni per un anno civile non supera l'importo totale di cui al paragrafo 1, primo comma.

## Articolo 100

### Importi risultanti dalla condizionalità

Da completare.

*Articolo 101*

**Competenze di esecuzione**

Da completare.

**TITOLO VII  
DISPOSIZIONI COMUNI**

**Capo I  
Comunicazioni**

*Articolo 102*

**Comunicazione di informazioni**

1. Fatte salve le disposizioni dei regolamenti settoriali, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni, le dichiarazioni e i documenti seguenti:
  - a) per gli organismi pagatori riconosciuti e gli organismi di coordinamento riconosciuti:
    - i) l'atto di riconoscimento;
    - ii) la funzione (organismo pagatore riconosciuto od organismo di coordinamento riconosciuto);
    - iii) ove rilevante, la revoca del riconoscimento;

- b) per gli organismi di certificazione:
  - i) la denominazione;
  - ii) l'indirizzo;
- c) per le misure relative ad operazioni finanziate dal FEAGA e dal FEASR:
  - i) le dichiarazioni di spesa, che valgono anche come domanda di pagamento, firmate dall'organismo pagatore riconosciuto o dall'organismo di coordinamento riconosciuto, corredate delle informazioni richieste;
  - ii) la stima del fabbisogno finanziario per quanto riguarda il FEAGA, e, per quanto riguarda il FEASR, l'aggiornamento delle stime delle dichiarazioni di spesa che saranno presentate nel corso dell'anno e le stime delle dichiarazioni di spesa relative all'esercizio finanziario successivo;
  - iii) [...]**
  - iv) la dichiarazione [...] di gestione e i conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti;
  - v) una sintesi **annuale** dei risultati di tutte le ispezioni e di tutti i controlli effettuati in conformità al calendario e alle modalità stabilite nelle specifiche norme settoriali.

I conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti sono comunicati, per la parte riguardante le spese del FEASR, con riferimento a ciascun programma.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni dettagliate sulle misure adottate per l'attuazione delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e in merito al sistema di consulenza aziendale di cui al titolo III.
3. Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione in merito all'applicazione del sistema integrato di cui al titolo V, capo II. La Commissione organizza scambi di opinioni in materia con gli Stati membri.

### *Articolo 103*

#### **Riservatezza**

1. Gli Stati membri e la Commissione adottano tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni comunicate od ottenute nell'ambito delle ispezioni e della liquidazione dei conti effettuate in applicazione del presente regolamento.

A tali informazioni si applicano le norme di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2185/96<sup>11</sup>.

2. Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di procedimenti giudiziari, le informazioni raccolte nell'ambito dei controlli previsti nel titolo V, capo III, sono coperte dal segreto professionale. Esse possono essere comunicate soltanto alle persone che, per le funzioni che svolgono negli Stati membri o nelle istituzioni dell'Unione, sono autorizzate a conoscerle per l'espletamento di dette funzioni.

---

<sup>11</sup> GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

### **Poteri della Commissione**

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti:

- a) la forma, il contenuto, la periodicità, i termini e le modalità con cui gli elementi seguenti sono trasmessi alla Commissione o messi a sua disposizione:
  - i) le dichiarazioni di spesa e gli stati di previsione delle spese, nonché il relativo aggiornamento, comprese le entrate con destinazione specifica;
  - ii) la dichiarazione [...] di gestione e i conti annuali degli organismi pagatori, nonché i risultati di tutti i controlli e di tutte le ispezioni disponibili;
  - iii) le relazioni di certificazione dei conti;
  - iv) i dati relativi all'identificazione degli organismi pagatori riconosciuti, degli organismi di coordinamento riconosciuti e degli organismi di certificazione;
  - v) le modalità di imputazione e di pagamento delle spese finanziate dal FEAGA e dal FEASR;
  - vi) le notifiche delle rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri nel quadro delle operazioni o dei programmi di sviluppo rurale e degli stati riepilogativi dei procedimenti di recupero avviati dagli Stati membri in seguito ad irregolarità;
  - vii) le informazioni relative alle misure adottate in applicazione dell'articolo 60;
- b) le modalità degli scambi di informazioni e di documenti tra la Commissione e gli Stati membri e l'attuazione di sistemi di informazione, compresi il tipo, la forma e il contenuto dei dati che tali sistemi di informazione devono elaborare e le norme relative alla loro conservazione;



- c) la comunicazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, di informazioni, documenti, statistiche e relazioni, nonché i termini e i metodi per la loro comunicazione.

Gli atti di esecuzione **di cui al primo comma** sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

## **CAPO II**

### **Uso dell'euro**

#### *Articolo 105*

#### **Principi generali**

1. Gli importi indicati nelle decisioni della Commissione che adottano programmi di sviluppo rurale, gli importi degli impegni e dei pagamenti della Commissione, nonché gli importi delle spese attestatae o certificate e delle dichiarazioni di spesa degli Stati membri sono espressi e versati in euro.
2. I prezzi e gli importi fissati nella legislazione settoriale agricola sono espressi in euro. Essi sono concessi e riscossi in euro negli Stati membri che hanno adottato l'euro e in moneta nazionale negli altri Stati membri.

#### *Articolo 106*

#### **Tasso di cambio e fatto generatore**

1. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro convertono in moneta nazionale i prezzi e gli importi di cui all'articolo 105, paragrafo 2, attraverso un tasso di cambio.

2. Il fatto generatore del tasso di cambio è:

- a) l'espletamento delle formalità doganali d'importazione o d'esportazione, per gli importi riscossi o versati negli scambi con i paesi terzi;
- b) il fatto mediante il quale è realizzato lo scopo economico dell'operazione, in tutti gli altri casi.

Da completare.

4. Per quanto riguarda il FEAGA, al momento di redigere le dichiarazioni di spesa gli Stati membri che non hanno adottato l'euro applicano lo stesso tasso di cambio che hanno utilizzato per effettuare i pagamenti ai beneficiari o per incassare entrate, in conformità alle disposizioni del presente capo.
5. Per specificare il fatto generatore di cui al paragrafo 2 o per fissarlo per motivi inerenti all'organizzazione di mercato o all'importo di cui si tratta, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111 recanti norme sui fatti generatori e sul tasso di cambio da utilizzare. Il fatto generatore specifico è determinato tenendo conto dei seguenti criteri:
- a) effettiva applicabilità, a brevissimo termine, delle variazioni del tasso di cambio;
  - b) analogia tra fatti generatori relativi ad operazioni simili realizzate nell'ambito dell'organizzazione di mercato;
  - c) concordanza tra i fatti generatori dei vari prezzi ed importi riguardanti l'organizzazione di mercato;
  - d) realizzabilità ed efficacia dei controlli relativi all'applicazione dei pertinenti tassi di cambio.

6. Per evitare l'applicazione, da parte degli Stati membri che non hanno adottato l'euro, di tassi di cambio diversi per la contabilizzazione in una moneta diversa dall'euro delle entrate riscosse o degli aiuti versati ai beneficiari, da un lato, e per la redazione della dichiarazione di spesa da parte dell'organismo pagatore, dall'altro, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111, recanti norme sul tasso di cambio da utilizzare nelle dichiarazioni delle spese e nella registrazione delle operazioni di ammasso pubblico nei conti dell'organismo pagatore.

### *Articolo 107*

#### **Misure di salvaguardia e deroghe**

1. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, misure per salvaguardare l'applicazione della legislazione dell'Unione qualora essa rischi di essere compromessa a causa di pratiche monetarie di carattere eccezionale relative ad una moneta nazionale. Tali misure possono, se necessario, derogare alle norme in vigore **per il periodo strettamente necessario a salvaguardare l'applicazione della legislazione dell'Unione.**

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

Le misure di cui al primo comma sono notificate immediatamente al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri.

2. Qualora pratiche monetarie di carattere eccezionale relative ad una moneta nazionale rischino di compromettere l'applicazione della legislazione dell'Unione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111 per derogare alla presente sezione, in particolare nei casi in cui un paese:
  - a) ricorra a tecniche di cambio anomale, quali tassi di cambio multipli, o applichi accordi di permuta;

- b) abbia una moneta che non viene quotata sui mercati ufficiali dei cambi o la cui evoluzione rischia di provocare distorsioni negli scambi.

#### *Articolo 108*

#### **Uso dell'euro da parte degli Stati membri che non hanno adottato l'euro**

1. Uno Stato membro che non abbia ha adottato l'euro, qualora decida di pagare le spese determinate dalla legislazione agricola settoriale in euro anziché nella moneta nazionale, adotta le misure necessarie affinché l'uso dell'euro non offra un vantaggio sistematico rispetto all'uso della moneta nazionale.
2. Lo Stato membro notifica alla Commissione le misure che intende adottare prima che le stesse entrino in vigore. Esso non può applicarle senza l'accordo previo della Commissione.

### **CAPO III**

#### **Relazioni e valutazione**

#### *Articolo 109*

#### **Relazione finanziaria annuale**

Entro la fine di settembre di ogni anno successivo a quello di ogni esercizio finanziario, la Commissione redige una relazione finanziaria sull'amministrazione del FEAGA e del FEASR con riferimento all'esercizio precedente e la trasmette al Parlamento europeo ed al Consiglio.

## Monitoraggio e valutazione della politica agricola comune

[1. È istituito un quadro comune per il monitoraggio e la valutazione allo scopo di misurare le prestazioni della politica agricola comune, in particolare:

- a) dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. .../[PD],
- b) delle misure di mercato di cui al regolamento (UE) n. ,
- c) delle misure di sviluppo rurale di cui al regolamento (UE) n. .../[SR] e
- d) delle [...] **disposizioni del** presente regolamento.

**La Commissione monitora tali misure politiche in base alle relazioni degli Stati membri in conformità alle norme stabilite in [...] detti regolamenti. La Commissione elabora un piano di valutazione pluriennale che prevede lo svolgimento di valutazioni periodiche di strumenti specifici.]**

[Per garantire una misurazione efficace delle prestazioni, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111 riguardanti il contenuto e l'architettura del quadro comune.]

2. Le [...] **prestazioni** delle misure della politica agricola comune di cui al paragrafo 1 sono misurate in relazione ai seguenti obiettivi:

- a) la produzione alimentare redditizia, con particolare attenzione per il reddito agricolo, la produttività agricola e la stabilità dei prezzi;
- b) la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima, con particolare attenzione per le emissioni di gas serra, la biodiversità, il suolo e le acque;

c) lo sviluppo territoriale equilibrato, con particolare attenzione per l'occupazione rurale, la crescita e la povertà nelle zone rurali.

*La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, un insieme di indicatori specifici per gli obiettivi di cui al primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.*

3. Il quadro comune di monitoraggio e di valutazione rispecchia la struttura della politica agricola comune nel modo seguente:

a) Per i pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. PD/xxx, le misure di mercato di cui al regolamento (UE) n. OCM unica/xxx e l'applicazione della condizionalità prevista dal presente regolamento, la Commissione provvede al monitoraggio di tali strumenti in base alle relazioni degli Stati membri in conformità alle norme stabilite nel presente regolamento. La Commissione elabora un piano di valutazione pluriennale che prevede valutazioni periodiche di strumenti specifici svolte sotto la responsabilità della Commissione. Le valutazioni sono svolte tempestivamente e da valutatori indipendenti.

b) Il monitoraggio e la valutazione degli interventi nell'ambito della politica di sviluppo rurale saranno effettuati conformemente agli articoli da 74 a 86 del regolamento (UE) n. SR/xxx.

**La Commissione provvede affinché l'impatto combinato di tutti gli strumenti della politica agricola comune di cui al paragrafo 1 sia misurato e valutato con riferimento agli obiettivi comuni di cui al paragrafo 2. Le prestazioni della politica agricola comune sono misurate e valutate in base a indicatori comuni di impatto per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi comuni e in base a indicatori di risultato per quanto riguarda i relativi obiettivi specifici. In base ai dati forniti nelle valutazioni riguardanti la politica agricola comune, in particolare nelle valutazioni riguardanti i programmi di sviluppo rurale, nonché ad altre fonti di informazione pertinenti, la Commissione elabora relazioni sulla misurazione e valutazione delle prestazioni congiunte di tutti gli strumenti della politica agricola comune.**

3. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio e la valutazione delle misure. **Per quanto possibile, tali informazioni si basano su fonti di dati esistenti, quali la rete d'informazione contabile agricola ed Eurostat.** La Commissione tiene conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati, in particolare del loro uso a fini statistici, se del caso.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni sulle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire, **tenendo conto dell'esigenza di evitare indebiti oneri amministrativi**, sui dati necessari e sulle sinergie tra potenziali fonti di dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

[...]5. **Entro il 31 dicembre 2018**, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una **prima** relazione sull'applicazione del presente articolo, **in cui sono anche riportati i primi risultati per quanto riguarda le prestazioni della politica agricola comune. Una seconda relazione contenente una valutazione delle prestazioni della politica agricola comune sarà presentata entro il 31 dicembre 2021.** [...]

## **Capo IV**

### **Trasparenza**

#### *Articolo 110 bis*

#### **Pubblicazione dei beneficiari**

1. Gli Stati membri provvedono alla pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR. La pubblicazione contiene:
  - a) fatto salvo l'articolo 110 ter, primo comma, del presente regolamento, il nome dei beneficiari come segue:
    - i) nome e cognome se si tratta di persone fisiche;
    - ii) la ragione sociale quale registrata, se si tratta di persone giuridiche dotate di autonoma personalità giuridica in conformità della legislazione dello Stato membro interessato;
    - iii) nome completo dell'associazione, quale registrata o altrimenti riconosciuta ufficialmente, se si tratta di associazioni di persone giuridiche senza personalità giuridica propria;
  - b) il comune di residenza o di registrazione del beneficiario e, se disponibile, il codice postale o la parte del medesimo che identifica il comune;
  - c) gli importi del pagamento corrispondente ad ogni misura finanziata dal FEAGA e dal FEASR percepito da ogni beneficiario nell'esercizio finanziario considerato;



d) la natura e la descrizione delle misure finanziate dal FEAGA o dal FEASR, a titolo delle quali è concesso il pagamento di cui alla lettera c).

Le informazioni di cui al primo comma sono pubblicate su un sito internet unico per Stato membro. Esse restano disponibili per due anni dalla pubblicazione iniziale.

2. Per quanto riguarda i pagamenti corrispondenti alle misure finanziate dal FEASR di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), gli importi da pubblicare corrispondono al finanziamento pubblico totale, compresi sia i contributi nazionali che unionali.

*[Articolo 110 ter*

### **Soglia**

Se l'importo dell'aiuto percepito in un dato anno da un beneficiario è pari o inferiore all'importo fissato da uno Stato membro in applicazione dell'articolo 49 del regolamento (UE) n. PD/xxxx, lo stesso Stato membro non pubblica il nome di detto beneficiario secondo le modalità previste dall'articolo 110 bis, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del presente regolamento.

Gli importi fissati da uno Stato membro in applicazione dell'articolo 49 del regolamento (UE) n. PD/xxxx e comunicati alla Commissione in applicazione di detto regolamento sono pubblicati dalla Commissione stessa in conformità alle norme adottate in virtù dell'articolo 110 quinquies.

Quando applicano il disposto del primo comma del presente articolo gli Stati membri pubblicano le informazioni di cui all'articolo 110 bis, paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), e il beneficiario è identificato da un codice. Gli Stati membri decidono la forma di tale codice.]

*Articolo 110 quater*

**Informazione dei beneficiari**

Gli Stati membri informano i beneficiari del fatto che i dati che li riguardano saranno pubblicati in conformità all'articolo 110 bis e che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione.

In conformità alle prescrizioni della direttiva 95/46/CE, in ordine ai dati personali gli Stati membri informano i beneficiari dei diritti loro conferiti dalle norme sulla protezione dei dati personali e delle procedure applicabili per esercitarli.

*Articolo 110 quinquies*

**Poteri della Commissione**

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme:

- a) relative alla forma, compreso il modo di presentazione per misura, e al calendario della pubblicazione prevista dagli articoli 110 bis e 110 ter;
- b) ai fini dell'applicazione uniforme dell'articolo 110 quater;
- c) relative alla collaborazione fra la Commissione e gli Stati membri.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

*Articolo 111*

**Esercizio della delega**

Da completare.

*Articolo 112*

**Procedura di comitato**

Da completare.

*Articolo 112 bis*

**Trattamento e protezione dei dati personali**

Da completare.

*Articolo 112 ter*

Da completare.

*Articolo 113*

**Abrogazione**

Da completare.

*Articolo 114*

**Disposizioni transitorie**

Da completare.

*Articolo 115*

**Entrata in vigore e applicazione**

Da completare.

\_\_\_\_\_